

COMUNE DI FONNI

TITOLO 01

NORME GENERALI

ART. 01

DOCUMENTO PRIMARIO

01. LO STATUTO E' FONTE PRIMARIA DELL'ORDINAMENTO COMUNALE NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. LA SUA ADOZIONE INTENDE SEGNARE L'INIZIO DI UNA PIU' RAZIONALE E TRASPARENTE GESTIONE DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, L'AVVIO DI UNA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E FRUTTUOSA, SIA SINGOLA CHE ASSOCIATIVA, L'INSTAURAZIONE DI CONTROLLO TECNICI E POLITICI DELLA SOCIETA' AMMINISTRATA SULLA BASE DI UNA DIVERSA CONSIDERAZIONE DEL CITTADINO CHE DIVIENE IL RIFERIMENTO COSTANTE DI OGNI ATTIVITA' COMUNALE.

ART. 02

SOGGETTI ATTIVI

01. IL COMUNE DI FONNI E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEL SUO TERRITORIO, COMPRENSIVO DELLE SUE PROPRIETA' IN LOCALITA' MONTE NOVU, INDICATO CON APPOSITO TRATTEGGIO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA.

ART. 03

FINALITA'

01. TUTTA LA CAPACITA' OPERATIVA E LE RISORSE DEL COMUNE SONO A DISPOSIZIONE DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE PER FRONTEGGIARE LE SUE ESIGENZE ORDINARIE E STRAORDINARIE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI AFFIDATE ALL'ENTE DALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. IL COMUNE, INOLTRE:

- PROMUOVE IL PROGRESSO CIVILE CON LO SCOPO DI FAVORIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA ED IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI AI FINI DEL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI SOCI-ECONOMICI.
- TUTELA I VALORI ETNICI DELLA POPOLAZIONE E IL PATRIMONIO AMBIENTALE PAESAGGISTICO NATURALISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO E ARTISTICO CHE RAPPRESENTANO L'IDENTITA' CULTURALE DI FONNI;
- GARANTISCE - ANCHE NELL'ATTIVITA' DEL COMUNE - ALLA LINGUA SARDA, PARI DIGNITA' RISPETTO ALLA LINGUA ITALIANA E PROMUOVE OGNI INIZIATIVA RIVOLTA A CONSERVARE E SVILUPPARE L'USO DEL FONNESE;
- FAVORISCE LA RICERCA ED IL RIPRISTINO DELLA TOPONOMASTICA LOCALE SECONDO LA TRADIZIONE FONNESE;

ART. 04

LINEE DI SVILUPPO

01. IL COMUNE DI FONNI, SULLA SCORTA DELLE SUE TRADIZIONI STORICHE E CULTURALI E DELLA CAPACITA' REALIZZATRICE DELLA POPOLAZIONE, INDIVIDUA NEI SETTORI PRODUTTIVO, AGRO- PASTORALE, ARTIGIANALE E TURISTICO, IN STRETTO RAPPORTO CON LO SVILUPPO CULTURALE, QUELLI DI PERSEGUIMENTO PRIORITARIO UNA VOLTA SODDISFATTE LE ESIGENZE PRIMARIE DELLA CONVIVENZA CITTADINA.

ART. 05

SEDE

01. LA SEDE LEGALE DEGLI ORGANI DI GOVERNO E' FISSATA IN FONNI NEL PALAZZO DENOMINATO PALAZZO MUNICIPALE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. INSEGNA DEL COMUNE NELLE CERIMONIE UFFICIALI E' IL GONFALONE SUL QUALE CAMPEGGIA LO STEMMA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA, CON PROPRIO ATTO DI INDIRIZZO ASSUNTO SU PARERE FAVOREVOLE DI ALMENO I TRE QUINTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I CRITERI DI ESIBIZIONE DEL GONFALONE AL DI FUORI DELLE CERIMONIE UFFICIALI, FERMO RESTANDO CHE DETTA INSEGNA DEVE ESSERE SEMPRE ACCOMPAGNATA DAL SINDACO O DA UN ASSESSORE E SCORTATA DA VIGILI URBANI.

ART. 07

LEGGE FONDAMENTALE

01. NEL CORSO DELLE NORME SEGUENTI IL RICHIAMO ALLA "LEGGE FONDAMENTALE" E' SEMPRE RIFERITO ALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 COORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

TITOLO 02

ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO 01

IL CONSIGLIO

ART. 08

POTERI DI INDIRIZZO

01. IL CONSIGLIO ESERCITA LA FUNZIONE DI INDIRIZZO MEDIANTE L'ASSUNZIONE, FRA GLI ALTRI:

- DEGLI ATTI INDICATI NELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE;

- DEGLI ATTI CHE DETERMINANO LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DA ATTUARE DALLE ISTITUZIONI E DALLE AZIENDE SPECIALI. GIUSTA LE PREVISIONI DI CUI AL COMMA 06 DELL' ARTT. 23 DELLA LEGGE STESSA;

- DELL' ATTO CONTENENTE GLI INDIRIZZI AI QUALI DEVE ATTENERSI IL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE PREDETTA;

- DELL' ATTO CONTENENTE I CRITERI GENERALI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, COME RICHIESTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

- DELL' ATTO ATTINENTE ALL'USO ESTERNO DEL GONFALONE, PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTT. 06 ;

- DEGLI ATTI CONCLUSIVI VOTATI SU PROPOSTE DI MOZIONI.

ART. 09

POTERI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO ESERCITA IL POTERE DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO MEDIANTE:

- LA RICHIESTA DI SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO PREVENTIVO DI DELIBERE DELLA GIUNTA, COME PREVISTO DALL' ARTT. 45, COMMA 01 . A TAL FINE, TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, PER LE QUALI NON SIA STATO ESPRESSO L'INTENDIMENTO DI SOTTOPORLE AL CONTROLLO

PREVENTIVO E CHE NON SIANO MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI, SONO TRASMESSE IN COPIA, A CURA DEL SEGRETARIO, AI CAPI GRUPPO CONSILIARI, CONSENSUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.

02. LE STESSE DELIBERAZIONI DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ALTRESI' A TUTTI I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI CHE SIEDONO NEI BANCHI DEL

CONSIGLIO COMUNALE ANCHE SE NON TITOLARI DELL'UFFICIO DI CAPIGRUPPO.

03. LA TRASMISSIONE DI CUI SOPRA ADEMPIE ANCHE ALL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE.

04. QUALSIASI CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE LA PROPOSTA DI SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI UNA DELIBERA DELLA GIUNTA MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA FATTA PERVENIRE AL SINDACO ENTRO CINQUE GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO DELL'ATTO STESSO.

05. LA PROPOSTA DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE MOTIVATA DEI VIZI INDIVIDUATI FRA QUELLI DI CUI AL COMMA 02 E 04 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE.

06. IL SINDACO, RICEVUTA LA PROPOSTA, CONVOCA E RIUNISCE ENTRO IL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO IL CONSIGLIO D'URGENZA.

07. NEL CASO DI ARGOMENTI GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO, LA PROPOSTA DI CUI SOPRA HA LA PRECEDENZA ASSOLUTA NELLA DISCUSSIONE.

08. LA DECISIONE DI SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO L'ATTO DELLA GIUNTA E' ASSUNTA CON LA PRESENZA DI CONSIGLIERI IN NUMERO ALMENO PARI A TRE QUARTI DEGLI ASSEGNATI.

B) L'UTILIZZO DELL'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI E DEL REFERTO DEGLI STESSI IN CASO DI GRAVI IRREGOLARITA';

C) L'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO E LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA DI CUI AL COMMA 07 DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

ART. 10

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO

01. ENTRO TRE MESI DALL'ULTIMAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO E' MODIFICATO IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO OVE SIA PREVISTO, TRA L'ALTRO :

- IL RIPUDIO DELLA DISTINZIONE DELLA SESSIONE IN ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIUNENDOSI IL CONSIGLIO SEMPRE IN SESSIONE ORDINARIA DATA LA DISPONIBILITA' DELL'ORGANO COEVA ALLA SUA FUNZIONE DI GOVERNO;

- LA CONSEGNA AI CONSIGLIERI DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA SALVO I CASI DI URGENZA, REGOLATI DAL COMMA 04 E 05 DELL' ARTT. 125 DEL T.U. 04 FEBBRAIO 1915 N.

148 .

- LA PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO ALL'ALBO PRETORIO E L'INVIO DELLO STESSO ALLE REDAZIONI DELLA STAMPA LOCALE E DELLE RETI RADIO TELEVISIVE LOCALI, ALMENO IL QUINTO GIORNO ANTECEDENTE LA PRIMA ADUNANZA, SALVO I CASI D'URGENZA;
- IL DEPOSITO, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI CIASCUNA SEDUTA CON TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER ESSERE ESAMINATE, DELLE PROPOSTE RICOMPRESE NELL'ORDINE DEL GIORNO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, IN UN LOCALE APPPOSITAMENTE PREDISPOSTO E COMUNICATO AI CONSIGLIERI ALL'INIZIO DELLA LORO ATTIVITA'. NEI CASI D'URGENZA IL DEPOSITO DEVE AVVENIRE COMUNQUE PRIMA DELLE 24 ORE ANTECEDENTI A QUELLA DELL'ADUNANZA;
- LE PROPOSTE ATTINENTI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO E DELLA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO DEVONO ESSERE COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA DATA DI DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE;
- IL DIVIETO DI DISCUTERE E DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE, SE NON CON LA PARTECIPAZIONE DELLA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I SEGUENTI ATTI:
 - LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI;
 - LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI;
 - LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
 - LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
 - L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI;
 - I REGOLAMENTI;
 - I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI;
 - I PIANI REGOLATORI GENERALI E LE VARIAZIONI AGLI STESSI;
 - I PROGRAMMI;
 - IL CONTO CONSUNTIVO;
 - LA COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE CON ALTRI ENTI;
 - L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;
 - LA CONTRAZIONE DI MUTUI;
 - L'ESAME DEL REFERTO PER GRAVI IRREGOLARITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
 - LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI CON CRITERIO PROPORZIONALE COMPLESSIVO AVENTI FUNZIONI ISTRUTTORIE;
 - I CASI IN CUI LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DEBbono ESSERE SEGRETE, ESCLUDENDO COMUNQUE VALUTAZIONI DISCREZIONALI DELL'ORGANO COLLEGIALE;
 - L'ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI PROPOSTA SCRITTA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO A:
 - LA GIUNTA;
 - QUALSIASI CONSIGLIERE
 - I MODI DELL'URGENTE DISCUSSIONE DEL REFERTO DI GRAVE IRREGOLARITA' DEL/I REVISORE/I DEI CONTI.
 - L'OBBLIGO DEI CONSIGLIERI ELETTI DI COSTITUIRSI IN GRUPPI E DI DESIGNARE PER ISCRITTO AL SINDACO IL NOMINATIVO DEL CAPO GRUPPO ENTRO DIECI GIORNI DALL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO, COLORO CHE NON INTENDONO ADERIRE AD ALCUNO DEI GRUPPI COSTITUITI SONO CONSIDERATI, AGLI EFFETTI DELLO ESERCIZIO DELLE FACOLTA' CONFERITE DALL' ARTT. 45 , COMMA 03 E SEGUENTI DELLA LEGGE FONDAMENTALE,

COME APPARTENENTI AD UN GRUPPO MISTO IL CUI PRESIDENTE, IN MANCANZA DI DESIGNAZIONE E' INDIVIDUATO NEL CONSIGLIERE MAGGIORE DI ETA';

- L'ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO QUALE ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO RELATIVAMENTE ALLA DATA DI CONVOCAZIONE ED ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO ED ALLA RISOLUZIONE DI INCIDENTI PROCEDIMENTALI NEI LAVORI DEL CONSIGLIO STESSO;

- L'AFFIDAMENTO, AD UN IMPIEGATO, DESIGNATO DAL SEGRETARIO ALL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO, DELLA VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI CHE DEVE RIGUARDARE I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE NONCHE' L'ESITO NUMERICO DELLE VOTAZIONI.

- IL SEGRETARIO VIGILA SULLA CORRETTA STESURA DELLE VERBALIZZAZIONI CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL SINDACO O A CHI ABBA PRESIEDUTO IN SUA VECE.

- I VERBALI SI INTENDONO APPROVATI DAL CONSIGLIO SE, ULTIMATO IL PERIODO DI SETTE GIORNI LAVORATIVI NEI QUALI ESSI SONO VISIONABILI DA CIASCUN CONSIGLIERE FORMALMENTE AVVERTITO, NON SIANO FATTE OSSERVAZIONI SCRITTE NEI SUCCESSIVI CINQUE GIORNI LAVORATIVI; NEL CASO DI PRODUZIONI DI OSSERVAZIONI SCRITTE ESSE SOLTANTO SONO SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA.

- IL COLLEGAMENTO DEL VERIFICARSI DELLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTT. 289 DEL T.U. 04 FEBBRAIO 1915 N.

148, ALLA INGIUSTIFICATA ASSENZA A TRE SEDUTE CONSILIARI CONSECUTIVE;

- LA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA ALLE SEDUTE CONSILIARI DEL SEGRETARIO, INTESA QUALE CAPACITA' DI INTERVENTO SU TUTTI GLI ASPETTI DI LEGITTIMITA' DELL' ATTIVITA' DEL CONSESSO;

- LE NORME PER GARANTIRE IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEL CONSIGLIERE, PREVISTO DALL' ARTT. 31 , COMMA 05 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, IN CONCILIAZIONE CON LA ESIGENZA DI SPEDITEZZA ED EFFICIENZA DELL' ATTIVITA' GESTIONALE.

- SINO AL GIORNO IN CUI DIVIENE ESECUTIVA LA DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MANTENGONO VIGORE LE NORME CONTENUTE NEL VIGENTE REGOLAMENTO AD ECCEZIONE DI QUELLE INCOMPATIBILI CON LEGGE FONDAMENTALE.

- TRASCORSO IL PERIODO INDICATO NEL PRIMO COMMA SENZA CHE IL CONSIGLIO ABBA PROVVEDUTO, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME CONTENUTE NEL VIGENTE REGOLAMENTO AD ACCEZIONE DI QUELLE INCOMPATIBILI CON LA LEGGE FONDAMENTALE E CON LE PRESCRIZIONI ELENCAE

NEL PRIMO COMMA AI NN. 01, 02 , 03 , 04 , 05 E 06 CHE DIVENGONO OPERATIVE.

- LE NORME PER GARANTIRE AI GRUPPI CONSILIARI L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

CAPO 02

LA GIUNTA

ART. 11

COMPETENZA

01. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DATI DEL CONSIGLIO E COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE AD ECCEZIONE DEGLI ATTI RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO.

02. NON SONO DA QUALIFICARE ATTI FONDAMENTALI E RIENTRANO PERTANTO NELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA :

A) LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE QUANDO TRATTASI DI PROVVEDERE AD ATTIVITA' DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE O AD ESIGENZE IMPROVVISE E COMUNQUE, PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI;

B) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI CHE RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.

03. SONO ESCLUSI DALLA COMPETENZA GIUNTALE GLI ATTI CHE RIENTRANO NELLE COMPETENZA, PREVISTE DALLA LEGGE E DA QUESTO STATUTO. DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO.

ART. 12

ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO

01. L'ATTIVITA' PROPOSITIVA DELLA GIUNTA SI REALIZZA MEDIANTE L'APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE NELLE MATERIE RISERVATE AL CONSIGLIO, COMPLETE DI ISTRUTTORIA E DEI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

02. L'ATTIVITA' DI IMPULSO CONSISTE NELLA FORMULAZIONE TEMPESTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI ATTI FONDAMENTALI SOGGETTI A TERMINE E NELLA RICHIESTA AL SINDACO DI SOTTOPORRE A DISCUSSIONE LA PROPOSTA DIVENUTA URGENTE ANCHE INVERTENDO L'ORDINE DEL GIORNO NON ESAURITO.

ART. 13

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA N. 06 ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI IN NUMERO NON SUPERIORE A UNO ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, MA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, NONCHE' IN POSSESSO DI COMPETENZE SPECIFICHE NELLE MATERIE RELATIVE ALL'ASSESSORATO CHE DOVRANNO DIRIGERE E PURCHE' NON ABBIANO PRESO PARTE, COME CANDIDATI, ALLE ELEZIONI COMUNALI CHE HANNO ESPRESSO IL CONSIGLIO IN CARICA.

ART. 14

FUNZIONAMENTO

- LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE.

01. NEI CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA TELEFONICAMENTE O TELEGRAFICAMENTE NELLA GIORNATA ANTECEDENTE LA SEDUTA E LA GIUNTA E' DA RITENERE REGOLARMENTE CONVOCATA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI. L'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DI GIUNTA, E' REDATTO, SU INDICAZIONE DEL SINDACO, DAL SEGRETARIO O FUNZIONARIO DA LUI DELEGATO E CONTIENE COMUNQUE L'ELENCAZIONE DI TUTTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEPOSITATE IN SEGRETERIA CON L'ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO DI COMPIUTA ISTRUTTORIA.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI UN NUMERO DI COMPONENTI SUPERIORE ALLA META' DI QUELLI ASSEGNATI, COMPRESO IL SINDACO.

03. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI; IN CASO DI PARITA', PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI LEGITTIMAMENTE PRESIEDE LA SEDUTA IN SUA VECE.

04. HANNO DIRITTO DI PROPOSTA SCRITTA ALLA GIUNTA, NELLA OSSERVANZA DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE :

- IL SINDACO;

- GLI ASSESSORI;

- IL SEGRETARIO COMUNALE. LA CAPACITA' PROPOSITIVA DEL SEGRETARIO E' LIMITATA ALLE MATERIE ED ATTIVITA' AFFIDATE ALLA SUA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. IL SEGRETARIO PRENDE PARTE ALL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA CON CAPACITA' DI INIZIATIVA IN ORDINE AGLI ASPETTI DI LEGITTIMITA' E A QUELLI ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA.

06. LE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE.

07. I RESPONSABILI DEI SERVIZI POSSONO ASSISTERE ALLA SEDUTA DI GIUNTA AL FINE DI FORNIRE, SU RICHIESTA, ELEMENTI VALUTATIVI.

08. IL VERBALE DELL'ADUNANZA REDATTO DA UN IMPIEGATO DESIGNATO DAL SEGRETARIO ALL'INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA.

09. IL SEGRETARIO VIGILA SULLA CORRETTA STESURA DEL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL SINDACO O A CHI ABBA PRESIEDUTO IN SUA VECE.

ART. 15

NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

01. QUANDO LA NORMA PREVEDA NELLE COMMISSIONI INTERNE ALL'ENTE, (COMMISSIONE, EDILIZIA, DEL COMMERCIO, ECC.) VI SIANO MEMBRI AVENTI LA QUALIFICA DI CONSIGLIERI, LA GIUNTA, PRIMA DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE RICHIEDE AL CONSIGLIO LA DESIGNAZIONE DEI SUOI MEMBRI, NEL NUMERO RICHiesto DALLA NORMA. LA DESIGNAZIONE DELLE MINORANZA DEVE ESSERE ESPRESSIONE DELLE STESSE.

02. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE DESIGNAZIONI ENTRO DIECI GIORNI DALL'INSERIMENTO DELLA RICHIESTA NELL'ORDINE DEL GIORNO, PROVVEDE IL SINDACO NEI SUCCESSIVI CINQUE GIORNI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE. LA GIUNTA PROVVEDE COMUNQUE ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE, SENTITI I CAPI GRUPPO PER I MEMBRI DI ESTRAZIONE CONSILIARE.

ART. 16

DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA

01. LA GIUNTA, IN CASO D'URGENZA, ADOTTA LE DELIBERAZIONE ATTINENTI A VARIAZIONI DI BILANCIO DI ORDINARIA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. LE PREDETTE DELIBERAZIONI DECADONO :

- SE NON TRASMESSE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ADOZIONE;

- SE NON INSERITE PER RATIFICA NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO ENTRO SESSANTA GIORNI DA QUELLO DI ADOZIONE. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL SEGRETARIO.

03. IL CONSIGLIO, NEL CASO IN CUI RIFIUTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE LA RATIFICA, ADOTTA I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE NON RATIFICATA.

CAPO 03
DEL SINDACO
ART. 17

IL SINDACO ORGANO COMUNALE

01. IL SINDACO E' L'UNICO RAPPRESENTANTE DEL COMUNE;

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO SPEDENDO TEMPESTIVAMENTE GLI INVITI;

03. CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA DISTRIBUENDO GLI AFFARI ALLA STESSA SOTTOPOSTI FRA GLI ASSESSORI PERCHE' RELAZIONINO IN COERENZA CON LE DELEGHE RILASCIATE;

04. FISSA GLI ARGOMENTI NELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

05. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTISCE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ORDINE PRIORITARIO DI PERSEGUIMENTO DEI FINI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO, IN MANCANZA DI PROGRAMMA TEMPORALE, SUL LIVELLO DI QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI E SUL RITMO DI UTILIZZO DELLA GLOBALITA' DELLE RISORSE;

06. RAPPRESENTA L'ENTE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI DI NUOVA ISTITUZIONE E DI QUELLI ESISTENTI, UNA VOLTA CONFORMATI ALLE NORME DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE FONDAMENTALE. TALE RAPPRESENTANZA E' ESERCITATA DI PERSONA O MEDIANTE UNO STABILE DELEGATO SCELTO DAL SINDACO FRA I CONSIGLIERI NON ASSESSORI. DI TALE SCELTA VIENE DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA. TALE ESIGENZA DI COMUNICAZIONE E' RISPETTATA ANCHE NEL CASO DI REVOCA DELLA DELEGA CHE DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA NOMINA DI UN NUOVO DELEGATO QUALORA IL SINDACO NON INTENDA PROVVEDERE DI PERSONA ALL'INCOMBENZA;

07. RAPPRESENTA IN GIUDIZIO IL COMUNE SIA ESSO ATTORE O CONVENUTO;

08. PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA;

09. PROMUOVE LE CONFERENZE DI SERVIZI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 61 E STIPULA GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;

10. VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE;

11. EMANA LE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AI REGOLAMENTI;

12. SOSPENDE, NEI CASI D'URGENZA E SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUCCESSIVA RIUNIONE;

13. PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA GENERALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI

COMUNALI E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE GENERALI DEGLI UTENTI;

14. PROVVEDE ALL'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI NEL 05 COMMA DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE FONDAMENTALE PER GARANTIRE LE NOMINE DI COMPETENZA CONSILIARE;

15. FIRMA GLI ATTI AMMINISTRATIVI ESTERNI AVENTI CONTENUTO DISCREZIONALE E GLI ATTI GENERALI;

16. EMANA I REGOLAMENTI GENERALI;

17. STIPULA I CONTRATTI DI MUTUO E QUELLI DI ALIENAZIONE ED ACQUISTO DI BENI IMMOBILI CHE NON SIANO STRUMENTALI ALLA GESTIONE DI SPECIFICI SERVIZI COMUNALI;

18. STIPULA I CONTRATTI DEL COMUNE QUANDO SIA RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE IL ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE;

19. ESERCITA INOLTRE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142 , DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE AL COMUNE.

ART. 18

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE ALLE ATTIVITA' INDICATE NEL COMMA 01 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE FONDAMENTALE ALLE QUALI PROVVEDONO GLI UFFICI E SERVIZI COMPETENTI NELL'AMBITO DELLA RISPETTIVA RESPONSABILITA'.

02. ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, SU PROPOSTA SCRITTA DEGLI UFFICI COMPETENTI, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE I GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PROVVEDE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 19

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO NEGLI ATTI SINDACALI

01. GLI ATTI DEL SINDACO NON AVENTI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA, LE ORDINANZE DI QUALSIASI TIPO, L'ATTO DI EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI, SONO CONTROFIRMATE, NELL'ORIGINALE DA DEPOSITARE AGLI ATTI DEL COMUNE, DAL SEGRETARIO E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA', IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO.

02. IL SEGRETARIO CONTROFIRMA GLI ATTI GENERALI E L'EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 20

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE CON SUO PROVVEDIMENTO DA COMUNICARE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA E DI QUELLE INDICATE NEL PRECEDENTE ARTT. 17 AI NUMERI 07 , 08 , 09 , 10 , 11 E 19 , IN TUTTO O IN PARTE AI SINGOLI ASSESSORI CON RIFERIMENTO A GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE ALTRESI' GLI ATTI DISCREZIONALI ESTERNI SUI QUALI SIA DOCUMENTATO IL PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA' DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE.
02. LE MATERIE OGGETTO DELLA DELEGAZIONE SINDACALE SONO INDIVIDUATE PER INTERI SETTORI OMOGENEI SEGUENDO LA LORO ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, FACENDO IN MODO CHE NON SI REALIZZINO PLURALITA' DI SOVRINTENDENZE DELEGATE SULLO STESSO RESPONSABILE.
03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE E NEL LORO ESERCIZIO E' DA TENER PRESENTE IL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO.
04. LE DELEGAZIONI, LE LORO REVOCHE E MODIFICAZIONI SONO FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI NONCHE' AL PREFETTO.
05. OGGETTO DELLA DELEGA DI CUI AI COMMI PRECEDENTI PUO' ESSERE ANCHE LA SOVRINTENDENZA DEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITA AL SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO.
06. L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE FONDAMENTALE NON E' DELEGABILE. COMPETE AL SINDACO O, IN SUA MANCANZA O IMPEDIMENTO, A CHI LO SOSTITUISCE LEGALMENTE.

CAPO 04

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

ART. 21

MODALITA' PARTICOLARI

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE NEL RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE FONDAMENTALE E DELLE SEGUENTI:
 - A) IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO DEPOSITATI CONGIUNTAMENTE, A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE RILASCIAMO RICEVUTA, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLA FISSATA PER L'INIZIO DELL'ADUNANZA;
 - B) IL REQUISITO DELLA FIRMA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E' RISCONTRABILE AL MOMENTO DEL DEPOSITO, DETTO REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE ANCHE AL MOMENTO DELLA ELEZIONE A PRESCINDERE DALLA PERMANENZA D'IDENTITA' DEGLI ORIGINARI SOTTOSCRITTORI;
 - C) IL PRIMO NOMINATIVO DI ESTRAZIONE CONSILIARE INDICATO NELLA LISTA DEGLI ASSESSORI E' DA INTENDERSI PROPOSTO ALLA FUNZIONE DI "SOSTITUTO DEL SINDACO" CON LA QUALIFICA DI "VICE SINDACO"; GLI ALTRI NOMINATIVI HANNO LA FUNZIONE DI SOSTITUTI DEL SINDACO, IN ASSENZA DI QUESTI E DEL VICE SINDACO, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE,

SEMPRE CHE SIANO DI ESTRAZIONE CONSILIARE;

D) LE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE SONO DA CONSIDERARE, AI FINI PREVISTI DALLA LEGGE FONDAMENTALE, INDIPENDENTEMENTE DALLE SEDUTE CHE HANNO PRECEDUTO QUELLE DI VOTAZIONE. L'INDIZIONE DELLA VOTAZIONE SI CONSUMA NEGATIVAMENTE ANCHE NEL CASO IN CUI ALLA SEDUTA NON PARTECIPANO, AL MOMENTO DELL'INIZIO DELLE DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, UN NUMERO DI CONSIGLIERI SUPERIORE ALLA META' DI QUELLI ASSEGNATI O NEL CASO CHE TALI PRESENZE SCENDANO SUCCESSIVAMENTE SOTTO TALE LIMITE;

02. NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI, IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL'

ARTT. 34 DELLA LEGGE FONDAMENTALE DECORRE DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO, MEDIANTE DEPOSITO NELLA SEGRETERIA COMUNALE CHE NE RILASCI A RICEVUTA.

03. NEL CASO DI DIMISSIONI NON CONCOMITANTI LA DECORRENZA DEL TERMINE INIZIA DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DELL'ASSESSORE CON CUI SI REALIZZA LA CONDIZIONE DI DECADENZA DELLA GIUNTA PREVISTE DAL COMMA 08 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

04. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE HA RAGGIUNTO LA MAGGIOR CIFRA ELETTORALE: VOTI DI LISTA PIU' VOTI DI PREFERENZA.

ART. 22

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER PARENTELA ED AFFINITA'

01. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA CONIUGI E PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO O, SINO AL SECONDO GRADO, IN LINEA COLLATERALE ANCHE SE AFFINI.

ART. 23

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

01. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE, LA GIUNTA, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO. ESAMINA LA CONDIZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE, AL FINE DI RISCONTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA'

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE. RICHIESTI DAL COMMA 08 DELL' ARTT. 33 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, NONCHE' DAL PRECEDENTE ARTT. 22 .

02. QUANDO SUSSISTA UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' OD INELEGGIBILITA' PREVISTE, LA GIUNTA LE CONTESTA ATTRAVERSO IL SINDACO. 02. L'ASSESSORE HA DIECI GIORNI DI TEMPO PER FORMULARE OSSERVAZIONI O PER ELIMINARE LA CAUSA OSTATIVA.

03. ENTRO DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE LA GIUNTA DECIDE DEFINITIVAMENTE PROPONENDO LA REVOCA DELL'ASSESSORE QUALORA SUSSISTA STA ANCORA LA CAUSA OSTATIVA.

04. ALLA REVOCA DELL'ASSESSORE ED ALLA NOMINA DEL SOSTITUTO PROVVEDE IL CONSIGLIO NELLA STESSA SEDUTA SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 24

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA APPROVATA CON LE MODALITA', LE CONDIZIONI E GLI EFFETTI DI CUI ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE FONDAMENTALE E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NELLE LETT. A), B) E C) DEL PRECEDENTE ARTT. 21.

02. NEL CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DEL SINDACO O DI CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AL FINE DI DISCUTERE, CON PRIORITA' SU QUALSIASI ARGOMENTO GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA MOZIONE DI SFIDUCIA NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE RIFERISCE AL PREFETTO IL QUALE ATTIVA I POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

03. IL SINDACO E I COMPONENTI DELLA GIUNTA OGGETTO DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA POSSONO ESSERE ELETTI QUALI ASSESSORI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 25

CESSAZIONE DEL SINGOLO ASSESSORE

01. LA PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO DI REVOCA DI UN ASSESSORE E DELLA SUA SOSTITUZIONE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE MOTIVATE.

02. IL CONSIGLIO PROVVEDE, SU ENTRAMBE LE PROPOSTE, NELLA STESSA SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, MEDIANTE LA NOMINA DEL SOSTITUTO CHE DA LUOGO ALLA CESSAZIONE DELL'ASSESSORE REVOCATO.

CAPO 05

DELLE ADUNANZE

ART. 26

CONTRASTO DI INTERESSI

01. NEL NUMERO FISSATO PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANO COLLEGIALI DI GOVERNO O CONSULTIVI O DI GIUDIZIO NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI I MEMBRI PRESENTI QUANDO SI DELIBERI SU QUESTIONI NELLE QUALI ESSI O I LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O IL CONIUGE ABBIANO INTERESSE PROPRIO E PERTANTO NASCA L'OBBLIGO DI ASTENERSI E DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO.

02. L'ALLONTANAMENTO. SE NON SPONTANEO, E' DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSESSO E LA QUESTIONE NON PUO' ESSERE TRATTATA SINO A CHE L'INTERESSATO NON SIA USCITO DALL'AULA.

03. I MEMBRI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTARE SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L'ADUNANZA, MA NON NEL NUMERO DEI VOTANTI.

ART. 27

DELLA DISERZIONE

01. QUANDO LA SEDUTA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO, CONSULTIVI O DI GIUDIZIO, TRASCORSI SESSANTA MINUTI DALLA ORA FISSATA, NON PUO' AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE O QUESTO VENGA MENO DURANTE LA SEDUTA STESSA. IL PRESIDENTE O CHI LO SOSTITUISCE O, IN MANCANZA, IL SEGRETARIO DELL'ORGANO, DICHIARA LA

DISERZIONE DELLA SEDUTA.

ART. 28

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

01. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SOLTANTO QUELLA CHE SUCCEDE, AL MASSIMO ENTRO GLI OTTO GIORNI SUCCESSIVI, ALLA SEDUTA DESERTA O A QUELLA DISCIOLTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE DEI PRESENTI.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE NON POSSONO ESSERE DISCUSSI ARGOMENTI CHE NON SIANO GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DICHIARATA DESERTA O DISCIOLTA.

03. GLI ARGOMENTI NON DELIBERATI ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 01 A DIVENGONO OGGETTO, TUTTI, DELLE SUCCESSIVE SEDUTE IN PRIMA CONVOCAZIONE.

ART. 29

SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

01. NEL CASO IN CUI IL SEGRETARIO DEBBA LASCIARE LA SALA DELLE ADUNANZE DELL'ORGANO COLLEGIALE PER EFFETTO DELLE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 279 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 03 MARZO 1934 N. 383 , O SIA ASSENTE OD IMPEDITO, E' SOSTITUITO DA CHI NE HA LA FUNZIONE.

02. QUALORA LA SOSTITUZIONE NON POSSA AVER LUOGO, IL COLLEGIO SCEGLIE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO PER L'OGGETTO SUL QUALE IL SEGRETARIO E' INCOMPATIBILE O, IN CASO DI IMPEDIMENTO, PER DELIBERARE SOLTANTO SULL'OGGETTO GIA' IN DISCUSSIONE.

03. NEL CASO DI ASSENZA NON SOSTITUIBILE LA RIUNIONE NON PUO' AVERE LUOGO.

ART. 30

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DI ORGANO COLLEGIALE E' INVESTITO DEL POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, LA REGOLARITA' E LA LIBERTA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DECISIONI. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L'ADUNANZA FACENDOLO RISULTARE A VERBALE.

02. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE E DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE L'ESPULSIONE DALL'UDITORIO DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE O IMPEDIMENTO DEI LAVORI.

ART. 31

DELLE VOTAZIONI

01. I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VOTANO PER ALZATA DI MANO. LE ASTENSIONI SONO CHIAMATE E DICHIARATE ALL'INIZIO DELLE VOTAZIONI.

02. VOTANO PER APPELLO NOMINALE QUANDO SIA RICHIESTO DALLA LEGGE O DECISO DAL COLLEGIO A MAGGIORANZA DEI VOTANTI SU RICHIESTA DI UN SUO MEMBRO.

03. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTI ESPRESSI VALIDAMENTE.

04. TUTTAVIA, NEL CASO DI VOTAZIONE PER NOMINE, NELLA QUALE L'ESPRESSIONE DEL VOTO SIA LIMITATO AD UN NUMERO INFERIORE A QUELLO DEI SOGGETTI DI DESIGNAZIONE COMUNALE, SI ADOTTA LA MAGGIORANZA RELATIVA E RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI, A SCALARE.

05. LE SOLE VOTAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI QUESTO STATUTO.

ART. 32

DEI REGOLAMENTI

01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO ADOTTA I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE FONDAMENTALE NONCHE' QUELLI DERIVANTI DALLA PROPRIA AUTONOMIA NORMATIVA.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E POI NEL LORO COMPLESSO.

03. I REGOLAMENTI EDILIZI, DI IGIENE, POLIZIA URBANA, POLIZIA RURALE E LE LORO VARIAZIONI, SONO SOTTOPOSTI ALLA DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO SOLTANTO DOPO CHE LO SCHEMA PROPOSTO SIA STATO DEPOSITATO PER 15 GIORNI PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE PERTINENTE, CON FACOLTA' PER CHIUNQUE RESIDENTE DI ESAMINARLO, CHIEDERE CHIARIMENTI VERBALI, FARE PROPOSTE SCRITTE DI MODIFICHE ED AGGIUNTE.

04. IL DEPOSITO DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE PUBBLICIZZATO IN ANTICIPO.

05. COPIA DEL MATERIALE PERVENUTO E' RIMESSO ALLA GIUNTA ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, CON LE VALUTAZIONI DELL'UFFICIO COMPETENTE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DEL REGOLAMENTO.

06. I REGOLAMENTI DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE FONDAMENTALE ENTRANO IN VIGORE DOPO ESSERE STATI PUBBLICATI PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO.

07. IL COMUNE PROVVEDE ALLA STAMPA DEI REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI, CONSEGNANDO COPIA AL PREZZO DI PURO COSTO.

ART. 33

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEI SUOI ATTI UFFICIALI. ESSO E' COLLOCATO NELLA SEDE COMUNALE.

CAPO 06

DELLE DELIBERAZIONI

ART. 34

PARERI OBBLIGATORI

01. OGNI ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DEVE RIPRODURRE INTEGRALMENTE NEL TESTO I PARERE PRESCRITTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE.

02. NEL CASO DI PARERE NEGATIVO, L'ORGANO COLLEGIALE, SE RITIENE DI

DELIBERARE IN MODO DIFFORME, MOTIVA NELL' ATTO.

03. NON SONO SOTTOPONIBILI AI PARERI, SE NON A QUELLO DEL SEGRETARIO, GLI ATTI RELATIVI A:

- LA CONVALIDA DEGLI ELETTI;
- L' ELEZIONE DELLA GIUNTA.
- LE DIMISSIONI O REVOCA DELL' ASSESSORE E CONTEMPORANEA SUA SOSTITUZIONE;
- LA NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI;
- LA NOMINA E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI E AZIENDE;
- LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;
- GLI ATTI DI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA, SEMPRE CHE NON COMPORTINO, PER DICHIARAZIONE ESPRESSA, ASSUNZIONE DI IMPEGNI ED ONERI, ANCHE INDIRETTAMENTE.

ART. 35

01. SOGGETTI TENUTI ALL' ESPRESSIONE DEI PARERI SONO TENUTI ALL' ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA I RESPONSABILI DEI SERVIZI NELLE CUI COMPETENZE E' COMPRESA, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, LA MATERIA O LE MATERIE OGGETTO DELLA PROPOSTA.

02. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IL QUALE DERIVA DA VALUTAZIONI:

- DI CAPIENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO SPECIFICI IN ORDINE ALLA SPESA PROSPETTATA, CALCOLATA NELLA SUA INTEREZZA, CON CONSEGUENTE ANNOTAZIONE DI "PRE-IMPEGNO" NEI REGISTRI CONTABILI;
- DELLA PREESISTENZA DI IMPEGNO DI SPESA REGOLARMENTE ASSUNTO NEL CASO TRATTASI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA;
- DI CONFORMITA' ALLE NORME FISCALI.
- DI RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL REGOLAMENTO LOCALE DI CONTABILITA'.

ART. 36

RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. AI FINI DELL' IMPUTAZIONE DELL' OBBLIGO DI FORNIRE I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E' INDIVIDUATO NEL SOGGETTO CHE, IN POSIZIONE FORMALE O INFORMALE, HA LA DIREZIONE EFFETTIVA DEL SERVIZIO INTERESSATO AVENTE COMPETENZE OMOGENEE ANCHE SE DOTATO DI ARTICOLAZIONI INTERNE.

02. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDE IL SOGGETTO CHE NORMALMENTE LO SOSTITUISCE.

ART. 37

CONFLITTO DI INTERESSI NEI PARERI

01. IN OSSERVANZA DELL' ARTT. 279 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 03 MARZO 1934 N.

383 , ARTICOLO LA CUI VIGENZA E' STATA CONFERMATA DALL' ARTT. 64 LETT. C) DELLA LEGGE FONDAMENTALE, IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE, ANCHE MEDIANTE L' ESPRESSIONE DEL PARERE, ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI

LITI O CONTABILITA' PROPRIA VERSO IL COMUNE. LE SUE ISTITUZIONI E LE SUE AZIENDE, O QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO, O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O DEL CONIUGE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. NEI CASI DI CUI AL COMMA 01 , IL PARERE E' DATO DA COLUI CHE NORMALMENTE SOSTITUISCE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E, PER IL SEGRETARIO, DAL VICE SEGRETARIO.

03. NEL CASO IN CUI QUANTO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE NON SIA REALIZZABILE, SI APPLICA LA NORMA DI CUI AL COMMA 02 DELL` ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE ED IL SEGRETARIO PROVVEDE NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE DANDO ESPRESSAMENTE ATTO DELLA SITUAZIONE CREATASI.

04. NEL CASO IN CUI NON SIA DISPONIBILE IL VICESEGRETARIO, IL SEGRETARIO DICHIARA NELLA PROPOSTA LA SUA ASTENSIONE DAL PARERE MOTIVANDO ANCHE CIRCA L`ASSENZA DEL SOSTITUTO.

TITOLO 03

DECENTRAMENTO COMUNALE

CAPO 01

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 38

NORME DI VALORIZZAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE LOCALE SU BASE DI QUARTIERE O DI FRAZIONE GARANTENDO LIBERTA', AUTONOMIA ED UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO.

02. I RAPPORTI TRA TALI FORME ASSOCIATIVE ED IL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE CHE DEVE CONTENERE, FRA L`ALTRO, NORME DIRETTE:

A) LIMITARE LA PARTECIPAZIONE ALLE FORME ASSOCIATIVE COSTITUITE PER ISCRITTO IL CUI STATUTO SIA ISPIRATO AI PRINCIPI DEMOCRATICI E SIA ISPIRATO AI PRINCIPI DEMOCRATICI E SIA DEPOSITATO IN COPIA CONFORME CON L`INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADERENTI;

B) PRECISARE CHE IL FINE DELLA PARTECIPAZIONE E' LA GESTIONE DEGLI AFFARI PUBBLICI DELLA COLLETTIVITA' SENZA INGRESSO A FINALITA' CORPORATIVE O UTILITARISTICHE PERSONALI;

C) COSTITUIRE ORGANISMI A LIVELLO COMUNALE E PER SETTORE DI PUBBLICI INTERESSI GENERALI, AVENTI FINALITA' CONSULTIVE PER GLI AMMINISTRATORI ED I DIRIGENTI DEL SETTORE, COMPOSTE DAI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI AMMESSE ALLA PARTECIPAZIONE ED AVENTI

FINALITA' PROPRIE RIENTRANTI NEL SETTORE;

D) PREVEDERE CHE TALI ORGANISMI, CHE PRENDONO LA DENOMINAZIONE DI CONSULTE, ASSUMANO QUALE METODO DI LAVORO QUELLO DELLA CONTEMPORANEA DOPPIA CONVOCAZIONE PER RISERVARE LA PRIMA ALLA ILLUSTRAZIONE DELLE QUESTIONI E LA SECONDA ALLA DISCUSSIONE E FORMULAZIONE DEI PARERI;

E) GARANTIRE L`AUTOCONVOCAZIONE DELLE CONSULTE SULLA BASE DI RICHIESTA PROVENIENTE DA OLTRE IL 30% DEI MEMBRI;

F) DOTARE CIASCUN CENTRO DI LOCALI E DEL PERSONALE NECESSARIO PER LA

SUA CONDUZIONE QUALE LUOGO DI AGGREGAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI AMMESSE ALLA PARTECIPAZIONE E DELL'ASSEMBLEA INFORMALE DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL RIONE. QUESTA ASSEMBLEA E' PRECEDUTA DA PUBBLICI AVVISI AFFISSI A CURA DEI PROMOTORI I QUALI PROVVEDERANNO A FAR PERVENIRE AL SINDACO I VOTI E LE PROPOSTE DEMOCRATICAMENTE ASSUNTE CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI, DEI VOTANTI, E IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI;

G) LA PREVISIONE NEL BILANCIO COMUNALE DI UN CAPITOLO DI SPESA CON CUI FRONTEGGIARE GLI ONERI RELATIVI.

ART. 39

CONSULTAZIONI POPOLARI

01. IL COMUNE PROMUOVE L'ACQUISIZIONE DI PARERI DELLA CIT- CITTADINANZA IN GENERALE O DELLE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI, DELLE ASSOCIAZIONI DELLA COOPERAZIONE, DEGLI INDUSTRIALI E DI QUALSIASI ALTRA FORMAZIONE ECONOMICA O SOCIALE, ANCHE SU SPECIFICA LORO RICHIESTA, IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. L'ACQUISIZIONE DEI PARERI DEVE COMUNQUE AVER LUOGO SUI PROGETTI DEL P.R.G. , DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI GENERALI DEL TRAFFICO E LORO VARIANTI SOSTANZIALI.

03. IL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA L'INDIZIONE E L'ESECUZIONE DELLA CONSULTAZIONE CHE NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON CONSULTAZIONI ELETTORALI E DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 40

REFERENDUM

01. L'ISTITUTO DEL REFERENDUM VIENE ADOTTATO QUALE STRUMENTO CONSULTIVO FORMALE DELL'INTERA POPOLAZIONE DEGLI ELETTORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU QUESTIONI INTERESSANTI LA GENERALITA' DELLA COLLETTIVITA' CITTADINA, AVENTI NOTEVOLE RILIEVO E ALTO CONTENUTO DI CONSEGUENZE OPERATIVE.

02. L'OGGETTO DEL REFERENDUM DEVE RIENTRARE FRA LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE; LE SEGUENTI MATERIE NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIE:

A) NORME STATUARIE;

B) TRIBUTI COMUNALI;

C) TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI;

D) LE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI SEI MESI PRECEDENTI ALL'INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE.

03. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' INDETTO DAL SINDACO SU DECISIONE CONSILIARE, LA QUALE DOVRA' ESSERE ADOTTATA, SALVO GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' IN RIFERIMENTO AL COMMA PRECEDENTE, ANCHE SU RICHIESTA DI:

- UN NUMERO DI CITTADINI NON INFERIORE AL 25% DEL CORPO ELETTORALE;

- IL REFERENDUM AMMESSO SU RICHIESTA DEI CITTADINI NON VERRA' EFFETTUATO QUALORA NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO L'ORGANO DI GOVERNO ADOTTI UNA DECISIONE CONFORME NELLA SOSTANZA, ALLA INDICAZIONE DEI PROPONENTI IL REFERENDUM.

04. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI INSIEME, UNA VOLTA ALL'ANNO, IN UNO O PIU' GIORNI CONSECUTIVI DELLA STAGIONE PRIMAVERILE O AUTUNNALE NON IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE INDETTO IL REFERENDUM E DECADONO QUELLI NON ANCORA EFFETTUATI.

06. LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA E' VALIDA SE AD ESSA PRENDONO PARTE ELETTORI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN NUMERO PARI AD ALMENO IL 40% DEL TOTALE DI QUELLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.

07. IL QUESITO SOTTOPOSTO ALLA CONSULTAZIONE, CHE DEVE ESSERE CHIARO ED UNIVOCO, E' DA RITENERE POSITIVAMENTE ACCOLTO QUANDO I VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA SIANO SUPERIORI AL TOTALE RISULTANTE DAI VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA NEGATIVA E DAL NUMERO DELLE SCHEDE BIANCHE.

08. LE RESTANTI NORME PER L'INDIZIONE. L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 41

OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA, A SECONDA DELLE COMPETENZE, I RISULTATI DEL REFERENDUM.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 42

PARTECIPAZIONI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IN OGNI PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE IN MODO DIRETTO ED INDIRETTO, CON L'ESCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI E DI QUELLI DIRETTI ALL'EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTT. 05 , ULTIMO COMMA, 07 , 08 , 09 , 10 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

02. TITOLARI DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SONO I RESPONSABILI DEI SERVIZI O I DIPENDENTI FORMALMENTE ASSEGNATARI DELLA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA.

03. IL SEGRETARIO VIGILA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME, CONTENUTE E RICHIAMATE NEI COMMI PRECEDENTI RIFERENDO AL SINDACO.

ART. 43

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. FINO A QUANDO NON SI SIA PROCEDUTO A DETERMINARE FORMALMENTE L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA, DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE E DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE, L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA DI CUI AL COMMA 01 COMMA DELL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 DERIVA DIRETTAMENTE DAL REGOLAMENTO

ORGANICO E DALLA PIANTA ORGANICA VIGENTE.

ART. 44

ACCORDI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO
01. GLI ACCORDI DI CUI ALL'ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 SONO
STIPULATI DAL RESPONSABILE DEL SETTORE PREVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA A SECONDA DELLA
COMPETENZA.

ART. 45

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI
01. I CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED A QUELLI IN ESSI RICHIAMATI
SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE DI CUI AL
COMMA 03 DEL PRECEDENTE ARTT. 43 LE QUALI DOVRANNO COMUNQUE
RIGUARDARE:
- LA DISCIPLINA PER INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL SINDACO SU PROPOSTA DEL
SEGRETARIO, DEL RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI
PROCEDIMENTO;
- LE NORME PER GARANTIRE AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, INFORMAZIONI
SULLO STATO DEGLI ATTI E PROCEDURE E SULL'ORDINE DI
ESAME DELLE ISTANZE O DOMANDE PRESENTATE, CON FISSAZIONE DI TERMINI
ENTRO I QUALI DEBONO ESSERE COMPLETATE LE SINGOLE PROCEDURE;
- L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI DI
ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONE
L'AMMINISTRAZIONE SPECIE IN MATERIA AMBIENTALE E DI TUTELA DEL SUOLO;
- LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DEL COMUNE,
TUTELANDO IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI, DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.
- LA TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN
POSSESSO DELL'ENTE, CONSISTENTI IN OGNI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL
CONTENUTO DEGLI ATTI, ANCHE INTERNI FORMATA DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATA AI FINI DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA;
- LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DELLE COPIE AL PURO PREZZO DI COSTO;
- L'INDICAZIONE DELLE MATERIE IN CUI IL SINDACO E' FACOLTIZZATO CON
PROPRIO DECRETO MOTIVATO, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, AD
INIBIRE TEMPORANEAMENTE L'ESIBIZIONE PUBBLICA ED IL RILASCIO DI COPIA DI
ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SE LA LORO DIFFUSIONE POSSA
PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O
DELLE IMPRESE O POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE RITARDARE
L'AZIONE AMMINISTRATIVA.
- L'ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO DEGLI ATTI INTERNI AI PROCEDIMENTI
TRIBUTARI E DI QUELLI RELATIVI AI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI.

ART. 46

DIRITTO DI ISTANZA E RECLAMI

01. I CITTADINI RESIDENTI SINGOLI OD ASSOCIATI HANNO FACOLTA' DI RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE SINGOLE E COLLETTIVE PER RICHIEDERE INTERVENTI A TUTELA DI INTERESSI PERSONALI E COLLETTIVI O LAMENTARE DISFUNZIONI E IRREGOLARITA'.

02. OGNI E QUALSIASI ISTANZA DEV`ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE E PRODURRE UN ATTO SCRITTO NEL QUALE IL SINDACO O IL SEGRETARIO O IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO A CUI SIA STATA AFFIDATA L`ISTRUTTORIA DELL`ISTANZA FORMULA LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI.

03. L`UFFICIO "RELAZIONI CON I CITTADINI" CURA LA TENUTA DEL "REGISTRO DEI RECLAMI", SOLLECITA L`EVASIONE, RIFERISCE SULLE INADEMPIENZE.

ART. 47

DIRITTO DI PETIZIONI E PROPOSTA

01. GLI ISCRITTI ALLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERSI IN MODO ASSOCIATO, NEL NUMERO MINIMO CHE SARA' DETERMINATO DAL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE, AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA GIUNTA, PER RICHIEDERE, MOTIVANDO, L`ASSUNZIONE O IL CAMBIAMENTO DI INDIRIZZI OPERATIVI, L`ADOZIONE O LA REVOCA DI PROVVEDIMENTI, PROPORRE L`INTEGRAZIONE O LA RIDUZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATI COMUNALI, MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI COMUNALI E QUANT`ALTRO ABBAIA COMUNQUE CARATTERISTICA DI RILEVANZA CITTADINA ESCLUSA LA MATERIA TRIBUTARIA.

02. I DOCUMENTI DI CUI SOPRA, UNA VOLTA ISTRUITI AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, SONO COMUNQUE SOTTOPOSTI ENTRO TRENTA GIORNI ALL`ORGANO CITTADINO AVVERTENDONE IL PRIMO FIRMATARIO.

TITOLO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 48

ISTITUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

01. L`ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E' FINALIZZATA A GARANZIA DELL`IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' DI CAPITALE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE DIRETTAMENTE PRESSO GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE, IL SINDACO, IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DI SERVIZIO, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, DELLE ISTITUZIONI, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE SOCIETA' DI CAPITALE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE COMUNALE, PER VERIFICARE, SU SEGNALE DI QUALSIASI CITTADINO O ASSOCIAZIONE, OVVERO DI INIZIATIVA, LA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA TEMPESTIVITA' DELLA ASSUNZIONE DI DECISIONI OD ATTI IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE SOTTOPOSTA ED ALLA NORMATIVA VIGENTE, LE SITUAZIONI DI INERZIA E QUANT`ALTRO INCIDA NEL BUON ANDAMENTO E NELL`IMPARZIALITA' DELL`AMMINISTRAZIONE, DELLE SUE AZIENDE, ISTITUZIONI ED ENTI DIPENDENTI.

03. L`ATTIVITA' IMPRENDITORIALE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE SOCIETA' DI CAPITALE NON RIENTRA NELL`AZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

04. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO RILEVI ABUSI, IRREGOLARITA' E RITARDI, LI SEGNALE ALL'ORGANO RESPONSABILE, INFORMANDONE IL SINDACO QUALORA SI TRATTI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

05. ALLORCHE' IL DIFENSORE CIVICO RILEVI DIFFORMITA' DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI A FRONTE DI SITUAZIONI OMOGENEE OVVERO EVIDENTI VIOLAZIONI DELLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE, NE FA RELAZIONE ALL'ORGANO DI GOVERNO COMPETENTE E COMUNQUE SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE PER CONOSCENZA.

06. IN OGNI CIRCOSTANZA, IL DIFENSORE CIVICO CORREDA LE SUE SEGNALAZIONI CON LE PROPOSTE, I SUGGERIMENTI E LE INDICAZIONI RITENUTE OPPORTUNE.

07. IL DIFENSORE CIVICO HA IL DIRITTO DI AVERE DAI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE, COPIA DI OGNI ATTO E DOCUMENTO ANCORCHE' COPERTO DA RISERVA VERSO IL PUBBLICO E DI ACQUISIRE DIRETTAMENTE OGNI INFORMAZIONE E NOTIZIA CHE GLI SIA UTILE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

07. I CAPI DEI SERVIZI SONO ESONERATI DAL RISPETTO DEL SEGRETO D'UFFICIO E TENUTI A CORRISPONDERE DIRETTAMENTE E SOLLECITAMENTE ALLE RICHIESTE.

08. QUALORA LA RICHIESTA DEL DIFENSORE CIVICO NON SIA EVASA NEL TERMINE DI VENTI GIORNI, ESSA VIENE RINNOVATA CON LA FISSAZIONE DI UN TERMINE FISSO, SCADUTO IL QUALE INUTILMENTE, IL DIFENSORE CIVICO DEVE SEGNALARE L'INADEMPIENZA AL SINDACO O AL SEGRETARIO, A SECONDA DEI CASI. PER L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI RESPONSABILI.

09. IL DIFENSORE CIVICO E TUTTI I COMPONENTI DEL SUO UFFICIO SONO TENUTI AL RISPETTO DEL SEGRETO D'UFFICIO.

ART. 49

RELAZIONI PERIODICHE

01. IL DIFENSORE CIVICO REDIGE OGNI TRIMESTRE UNA RELAZIONE SCHEMATICA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI, DISTINGUENDO QUELLI SU, RICHIESTA DI PARTE E INDICANDO IL RISULTATO DEGLI INTERVENTI O LA FASE PROCEDIMENTALE DEGLI STESSI, SONO OMESSI I RIFERIMENTI NOMINATIVI ALLE PERSONE.

02. TALE RELAZIONE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE, PUBBLICATA NELL'ALBO PRETORIO E RIMESSA IN COPIA ALLE REDAZIONI DELLA STAMPA LOCALE INTERESSATE AL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 50

NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

01. ENTRO DODICI MESI DALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO IN SEDUTA PUBBLICA ED A MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. NON POSSONO ESSERE NOMINATI ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO COLORO CHE:

- NON SIANO IN POSSESSO DELLA LAUREA IN LEGGE O EQUIPOLLENTE E DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' RICHIESTI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

- NON ABBIANO ACQUISITO DOCUMENTATA ESPERIENZA DI GOVERNO PER ALMENO CINQUE ANNI O NON ABBIANO AVUTO RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON FUNZIONI DIRETTIVE PER ALMENO CINQUE ANNI;
- SIANO TITOLARI DI QUALSIASI CARICA PUBBLICA ELETTIVA DI PRIMO E SECONDO GRADO;
- SIANO MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI;
- SIANO TITOLARI DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PUBBLICO O PRIVATO;
- SIANO DIRETTAMENTE INTERESSATI A QUALSIASI TIPO DI COMMERCIO, INDUSTRIA O SERVIZIO.

ART. 51

DURATA IN CARICA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA TRE ANNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI NOMINA E PUO' ESSERE CONFERMATO UNA VOLTA SOLTANTO.
02. LA NOMINA DEL SUCCESSORE DEVE AVER LUOGO PRIMA DI DUE MESI DALLA SCADENZA DEL MANDATO IN MODO DA GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA AZIONE DELL'ORGANO.
03. QUALORA AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELL'ORGANO IL CONSIGLIO COMUNALE SIA IN PERIODO DI RINNOVO, LA FUNZIONE DEL DIFENSORE E' PROROGATA SINO AL TERMINE DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI E' PROCEDUTO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE CHE DOVRA' AVVENIRE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 52

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE RELAZIONI TRIMESTRALI DEL DIFENSORE CIVICO E LE SUE SEGNALAZIONI SONO SOTTOPOSTE A DISCUSSIONE NEL CONSIGLIO COMUNALE DOPO ESSERE STATE RIMESSE IN COPIA, A CURA DELLA SEGRETERIA COMUNALE, A TUTTI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.
02. LA DISCUSSIONE SI CONCLUDE CON LA FORMULAZIONE DEGLI INDIRIZZI NECESSARI AD ELIMINARE STABILMENTE GLI INCONVENIENTI SEGNALATI DAL DIFENSORE CIVICO, SE ATTENGONO A QUESTIONI STRUTTURALI O PERMANENTI.
03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PER INADEMPIENZA ALLE SUE FUNZIONI CON MOTIVATA DELIBERA CONSILIARE ASSUNTA IN SEDUTA SEGRETA CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. E' DICHIARATO DECADUTO NEL CASO SI CONOSCANO O SI REALIZZINO DOPO LA NOMINA, SITUAZIONI DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA', PREVIA CONTESTAZIONE E CON LA PROCEDURA DI CUI AI COMMI 04 E SEGUENTI DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154 .

ART. 53

DOTAZIONE ORGANICA

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' UN ORGANO COMUNALE CHE GODE DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA ALLE DIRETTE DIPENDENZE

DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE CON PROPRIO ATTO LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

03. NEL BILANCIO COMUNALE APPOSITI CAPITOLI DI SPESA PREVEDONO GLI STANZIAMENTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 54

COMPETENZE ECONOMICHE

01. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UN'INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE PARI AL 50% DI QUELLA ATTRIBUITA AL SINDACO.

TITOLO 05

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO 01

COLLABORAZIONE TRA ENTI

ART. 55

COLLABORAZIONE FRA COMUNI E PROVINCE

01. IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SI CONFORMA, AI SENSI DELLA NORMA CONTENUTA AL COMMA 06 DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA E TIENE CONTO DEL SUO PROGRAMMI PLURIENNALE DANDONE ATTO NELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE O, COMUNQUE. DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDE DI FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'ENTE INDIVIDUA, PER GLI EFFETTI DELLA NORMA CONTENUTA NEL COMMA 02 DELL' ARTT. 14 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, LE PROPOSTE DA AVANZARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE ED INDICA ALLA PROVINCIA LE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE, NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, NONCHE' SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO CHE RITIENE DEBBANO ESSERE REALIZZATE OPPORTUNAMENTE MOTIVANDO.

03. IL COMUNE SI AVVALE DELL'ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA DA DISCIPLINARE MEDIANTE CONVENZIONE SENZA ONERI PER IL COMUNE.

ART. 56

COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI

01. IL COMUNE RICERCA E PROMUOVE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI, CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA QUALE MEZZO PER SVOLGERE NEL MODO. PIU' EFFICIENTE QUELLE FUNZIONI E SERVIZI CHE PER LE LORO CARATTERISTICHE SOCIALE ED ECONOMICHE SI PRESTANO A GESTIONE UNITARIA CON ALTRI ENTI, REALIZZANDO ECONOMIA DI SCALA ED ASSICURANDO MAGGIORE EFFICACIA DI PRESTAZIONE AI CITTADINI.

ART. 57

FORME DI COLLABORAZIONE

01. SONO UTILIZZATE, A SECONDA DELLE NECESSITA' E CONVENIENZA IN RELAZIONE AL BISOGNO PUBBLICO DA SODDISFARE, LE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 24 E 25 DELLA LEGGE FONDAMENTALE CON L'OSSERVANZA PER LE CONVENZIONI, ANCHE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ARTT. 11 , COMMI 02 E 05 DELLA LEGGE LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , COME INDICATO DALL' ARTT. 15 DI QUESTA STESSA LEGGE.

ART. 58
CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE ALTRE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI.

02. NELLA CONVENZIONE PREVISTA DAL COMMA 02 DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE STESSA UN'APPOSITA CLAUSOLA DISCIPLINERA' I RAPPORTI FRA GLI ENTI IN CASO DI SCIoglimento DEL CONSORZIO CHE PUO' AVVENIRE PER DECISIONE DELLA MAGGIORANZA DEGLI ENTI PARTECIPANTI, NONCHE' IL CASO DI RECESSO SINGOLO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA NEGATIVITA' DEI RISULTATI DELL' ATTIVITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO STESSO.

ART. 59
OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO

01. E' NORMA GENERALE CHE IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DI ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI RIFERISCA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL' ATTIVITA' SVOLTA DALL' ENTE E SUL PERMANERE DELLA CONVENIENZA DI TALE MODO DI GESTIONE.

02. LA RELAZIONE ANNUALE E' PRESENTATA AL SINDACO PER LA SUCCESSIVA DISCUSSIONE AL CONSIGLIO ENTRO UN MESE DALL' APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNUALE DELL' ENTE PARTECIPATO.

ART. 60
RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI SUE FUNZIONI AFFINCHE' SIANO SVOLTE IN MODO ASSOCIATO.

02. LA RELATIVA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE IL POTERE DI INDIRIZZO DEL COMUNE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DELEGATA NEL PROPRIO TERRITORIO E I MODI E I TEMPI PERIODICI DI RISCONTRO DELL' ATTIVITA' RELATIVA E LE FACOLTA' DI RITIRARE LA DELEGA CON PREAVVISO DI ALMENO SEI MESI.

ART. 61
CONFERENZA DEI SERVIZI

01. LA PROMOZIONE DELLA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA SECONDO LE MODALITA' E PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, COSTITUISCONO UN MODO ORDINARI, PER IL COMUNE DI AFFRONTARE LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI

INTERVENTI E DI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI PROPRIO INTERESSE CHE RICHIEDANO, TUTTAVIA, PER LA LORO REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

02. COMPETE AL SINDACO L'INIZIATIVA DI PROMUOVERE LA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, SIA STATA L'OPERA CONSIDERATA IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO OVVERO VENUTA IN EVIDENZA NELLA FORMAZIONE DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA DELLA GIUNTA.

03. L'ACCORDO NON PUO' ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO SE NON PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE QUALORA L'OPERA O L'ATTIVITA' SIANO STATE PREVISTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, COMUNQUE QUANDO L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DI STRUMENTI URBANISTICI, IL SUO SCHEMA DEVE ESSERE SOTTOPOSTO IN VIA D'URGENZA AL CONSIGLIO COMUNALE AFFINCHE' AUTORIZZI IL SINDACO ALLA FIRMA. SOLTANTO IN CASO DI ESTREMA E MOTIVATA URGENZA IL SINDACO POTRA' PROCEDERE DI INIZIATIVA SALVA LA RATIFICA DI CUI AL COMMA 05 DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

CAPO 02

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 62

QUALIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI SONO QUELLI CHE HANNO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI E ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE ED A PROMUOVERNE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. LA LORO GESTIONE E' CARATTERIZZATA DA EFFICIENZA, TRASPARENZA DELLE DECISIONI, BONTA' E PUNTUALITA' DI PRODUZIONE, CONSIDERAZIONE E CORTESIA VERSO L'UTENTE.

ART. 63

LINEA DI GESTIONE

01. NELL'AMBITO DELLE ALTERNATIVE DI GESTIONE ELENcate NEL COMMA 03 DELL' ARTT. 22 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, IL COMUNE PROMUOVE E RICERCA LA COLLABORAZIONE DEI PRIVATI QUANDO QUESTA CONSENTA DI PERSEGUIRE REALIZZAZIONI E GESTIONE DI SERVIZI LE CUI DIMENSIONI ECONOMICHE E/O LE PARTICOLARITA' TECNICHE NON CONSIGLINO LA GESTIONE IN ECONOMIA O A MEZZO ISTITUZIONE O AZIENDA.

ART. 64

REVISIONE PROGRAMMATA DEL MODO DI GESTIONE IN ATTO

01. SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEI CONTRATTI IN ATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI A TERZI, SI PROCEDE AD UNA RICONSIDERAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE VERIFICANDO PRIORITARIAMENTE LA POSSIBILITA' DI PRIVILEGIARE IL RICORSO A SOCIETA' PER AZIONI CON CAPITALE PUBBLICO LOCALE MAGGIORITARIO.

02. NEL CASO IN CUI VI SIA LA CONVENIENZA E L'OPPORTUNITA' DI AVVALERSI DEL MODULO SOCIETARIO PREVISTO ALLA LETT. E) DEL COMMA 03

DELL' ARTT. 22 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, L' ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' DEVE ESSERE REDATTO IN MODO DA PREVEDERE NEL FINE SOCIALE TUTTI O GRAN PARTE DEI SERVIZI, GESTITI NEL MOMENTO A MEZZO DI PRIVATI, COSI' DA PERSEGUIRE, NEL TEMPO, LA RIUNIFICAZIONE IN UN'UNICA SOCIETA' DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI A TERZI MAN MANO CHE SCADONO LE SINGOLE CONVENZIONI.

CAPO 03

L' ISTITUZIONE

ART. 65

DEFINIZIONE

01. L' ISTITUZIONE COSTITUISCE UN ORGANO STRUMENTALE DEL COMUNE DIRETTO ALL' ESERCIZIO DI UNO O PIU' SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE E CONTABILE NELL' AMBITO DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE FONDAMENTALE E DI QUESTO STATUTO.

02. LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SOCIALE, LE PRESTAZIONI DA RENDERE, L' EVENTUALE QUOTA PARTECIPATIVA DELL' UTENTE, IL CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI E MOBILI E DI PERSONALE E QUANT' ALTRO NECESSARIO PER DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANO, SONO DETERMINATE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO CHE DEVE GARANTIRE L' AUTONOMIA GESTIONALE DELL' ISTITUZIONE, L' ESERCIZIO SULLA STESSA DELLA VIGILANZA DELL' ENTE, LA VERIFICA DEI RISULTATI DI GESTIONE E L' OSSERVANZA DELLO OBBLIGO DEL PAREGGIO TRA I COSTI, I RICAVI E I TRASFERIMENTI.

03. GLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI MERAMENTE ESECUTIVI, SONO INVIATI ALLA GIUNTA MUNICIPALE ENTRO CINQUE GIORNI DALLA ADOZIONE.

04. LA GIUNTA QUALORA RINVENGA IRREGOLARITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE DI NORME STATUTARIE O DEGLI ATTI FONDAMENTALI E DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LI RINVIA PER ADEGUARSI. IN MANCANZA L' ATTO E' ANNULLATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I TERMINI PERENTORI.

ART. 66

ORGANI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ISTITUZIONE E' COSTITUITO DA CINQUE MEMBRI DI CUI TRE AVENTI LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE DEL COMUNE DI CUI UNO ESPRESSIONE DELLA MINORANZA E DUE SCELTI FRA I COMPONENTI LE CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI E' RIVOLTO IL SERVIZIO SOCIALE GESTITO, SEMPRE CHE ABBIANO REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 67

NOMINA DEGLI ORGANI

01. LA DESIGNAZIONE DEI TRE CONSIGLIERI COMUNALI E L' INDICAZIONE FRA QUESTI DEL PRESIDENTE COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SULLA BASE DELLE DESIGNAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE LA GIUNTA PROVVEDE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE E DELL' INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHE' ALLA DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE CHE DEVE ESSERE INDIVIDUATO FRA I DIPENDENTI DI QUALIFICA NON INFERIORE

ALLA SETTIMA, IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA E ALLE DIMENSIONI DEL SERVIZIO O DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'ISTITUZIONE.

ART. 68

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

01. ALLA REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESO IL PRESIDENTE, PROVVEDE LA GIUNTA SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE DELEGATO AL CONTROLLO DEL SETTORE IN CUI L'ISTITUZIONE OPERA.

02. LA REVOCA PUO' ESSERE DELIBERATA SOLTANTO DOPO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE ABBA DESIGNATO I NOMINATIVI DEI SUOI MEMBRI DA INSERIRE NEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

03. CONTEMPORANEAMENTE ALLA REVOCA LA GIUNTA PROVVEDE ALLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, REVOCATI DAL CONSIGLIO SE CONSIGLIERI, O DALLA GIUNTA, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO O CESSATO D'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO O LA GIUNTA MUNICIPALE, A SECONDA DELLA COMPETENZA, SU PROPOSTA DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE DELEGATO AL SETTORE.

ART. 69

FINANZIAMENTI

01. IL CONSIGLIO PRIMA DI ESAMINARE IL BILANCIO PREVENTIVO DEL COMUNE DEFINISCE SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE DELL'ISTITUZIONE, DETERMINANDO L'ENTITA' DEI TRASFERIMENTI.

02. IL BILANCIO DELL'ISTITUZIONE E' ALLEGATO AL BILANCIO COMUNALE.

ART. 70

CONTABILITA'

01. L'ISTITUZIONE, SEGUENDO LE DIRETTIVE DELLA RAGIONERIA, PONE IN ESSERE UNA PROPRIA CONTABILITA' ECONOMICO- FINANZIARIA CHE VIENE GESTITA DALLA RAGIONERIA STESSA.

02. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO ESPOSTI NEL RENDICONTO ANNUALE CHE DIVIENE PARTE INTEGRANTE DEL RENDICONTO GENERALE DEL COMUNE.

ART. 71

CONTROLLO DEI REVISORI

01. I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ISTITUZIONE, ESERCITANO LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTANO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE AUTONOMA, RISERVANDO APPOSITO CAPITOLO, NELLA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE, ALLA ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE ESPRIMENDO NEI CONFRONTI DI ESSA EVENTUALI RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A

MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' E L'EFFICIENZA DELLA STESSA.

ART. 72

ISTITUZIONI DA REALIZZARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE L'ISTITUZIONE CON EMANAZIONE DEGLI APPOSITI REGOLAMENTI, NELL'OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 23 DELLA LEGGE FONDAMENTALE E DI QUELLE STATUARIE.

CAPO 04

L'AZIENDA SPECIALE

ART. 73

DEFINIZIONE

01. L'AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E' RETTA DALLE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 23 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, NEGLI ARTICOLI SEGUENTI E NEL PROPRIO STATUTO.

ART. 74

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTANTE L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SUL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA E SULL'AZIONE DEL DIRETTORE.

ART. 75

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. NELLO STATUTO DELL'AZIENDA SONO FISSATI, TENENDOSI CONTO DELLA NATURA E DELL'IMPORTANZA DEL SERVIZIO A QUESTA AFFIDATO, IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN NUMERO DISPARI E COMUNQUE NON SUPERIORE A CINQUE, COMPRESO IL PRESIDENTE, E IL NUMERO DEI MEMBRI SUPPLENTI DA INDIVIDUARE IN RELAZIONE A QUELLO DEI MEMBRI EFFETTIVI.

02. IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERI COMUNALI E DOCUMENTATE ESPERIENZA E COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI E PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E/O PRIVATE.

03. NON POSSONO ESSERE NOMINATI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLORO CHE SONO IN LITE CON L'AZIENDA NONCHE' I TITOLARI, I SOCI LIMITATAMENTE RESPONSABILI, GLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI COORDINAMENTO DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' CONCORRENTI O COMUNQUE CONNESSE AI SERVIZI DELL'AZIENDA SPECIALE.

ART. 76

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO DALLA GIUNTA OVVERO DA UN TERZO ALMENO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE CHE LO SOTTOSCRIVE.
02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTIENE ANCHE L'ELENCO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE, DI MEMBRO EFFETTIVO E DI MEMBRO SUPPLENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA PRECISAZIONE PER CIASCUNO DI ESSI DELLA ILLUSTRAZIONE DELLA RISCONTRATA COMPETENZA RICHIESTA DALL'ARTICOLO PRECEDENTE ED ALLEGATO IL RISPETTIVO CURRICULUM.
04. LA NOMINA AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 77

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE HA LA RESPONSABILITA' DELL'INTERA ATTIVITA' GESTIONALE E DELLA SUA EFFICIENZA NEL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI AZIENDALI IN OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI DATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
02. RAPPRESENTA L'AZIENDA IN GIUDIZIO, ATTRICE O CONVENUTA, QUANDO SI TRATTA DI QUESTIONI CONNESSE ALL'ORDINARIA GESTIONE DELL'AZIENDA.
03. E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI E PROVE ATTITUDINALI SPECIFICHE, DURA IN CARICA CINQUE ANNI ED E' CONFIRMABILE.

ART. 78

MODALITA' DI REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

01. IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI ACCOGLIMENTO DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SU PROPOSTA DELLA GIUNTA O DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. LA PROPOSTA DEVE CONTENERE LE NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE E L'ELENCO DE CANDIDATI ALLE CARICHE DI PRESIDENTE, DI MEMBRO EFFETTIVO, DI MEMBRO SUPPLENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
03. LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE DI FIDUCIA DEVE AVVENIRE NON OLTRE 15 GIORNI DALLA DATA DELLA SUA PRESENTAZIONE E LA SUA APPROVAZIONE COMPORTA LA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DI TUTTI I MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA NOMINA DEI NUOVI.
04. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EFFETTIVI O SUPPLENTI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA MOTIVATA DELLA GIUNTA O DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA, O DIMISSIONARI, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.
05. LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA O DI OLTRE META' DEI MEMBRI EFFETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPORTANO LA DECADENZA DELL'INTERNO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE HA EFFETTO

DALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO.

ART. 79

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

01. NELL'AMBITO DELLA LEGGE FONDAMENTALE E DELLE NORME CONTENUTE IN QUESTO STATUTO L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO AZIENDALE E DAI REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI.

ART. 80

APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA

01. L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA E' DI SPETTANZA DELLA GIUNTA.

02. IL COMUNE SI DOTA DI UN APPOSITO SERVIZIO PER PROVVEDERE ALL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI

CHE SONO INDIVIDUATI NELLO STATUTO AZIENDALE.

03. LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA COMPETE AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA VIGILANZA VIENE ESERCITATA SECONDO LE MODALITA' INDICATE NELLO STATUTO AZIENDALE CHE DEVE PREVEDERE ANCHE LA FUNZIONE ISPETTIVA DEI COMPETENTI ORGANI COMUNALI.

TITOLO 06

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 81

FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO:
- DIRIGE L'ATTIVITA' DI TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI COORDINANDOLA ED ORGANIZZANDOLA AL FINE DELLA MIGLIORE ED EFFICIENTE FUNZIONALITA' DELL'INTERA STRUTTURA OPERATIVA.

02. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE:

- DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI NONCHE' DELL'ATTUAZIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI E PERTANTO VIGILA COSTANTEMENTE SUI SERVIZI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI ALLA SPECIFICA ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROVVEDIMENTI;

- DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI DELLE QUALI ATTESTA LA COMPIUTEZZA IN SEDE DI ESPRESSIONE DEL PARERE DI LEGITTIMITA' RICHIESTO DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE;

- DEL REGOLARE SVOLGERSI DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI ALLA ASSUNZIONE DI ATTI DELIBERATIVI DA PARTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO AFFINCHE' ACQUISTINO VALIDITA' GIURIDICA E PERSEGUENDO EFFETTIVAMENTE I FINI INDICATI.

03. IL SEGRETARIO PRENDE PARTE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI INIZIATIVA PER QUANTO ATTENGA A PROVVEDIMENTI DI NATURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE A VALENZA GENERALE.

04. RIFERISCE AL SINDACO SU OGNI SITUAZIONE DI IRREGOLARITA' O DI

DISFUNZIONE GESTIONALE.

05. IL SEGRETARIO E' CAPO DEL PERSONALE AGLI EFFETTI DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 N. 03 , APPLICABILE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI, PER EFFETTO DELLA NORMA CONTENUTA NEL COMMA 09 DELL` ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

05. FIRMA GLI ATTI ANCHE SE IMPEGNANO L`AMMINISTRAZIONE VERSO L`ESTERNO SEMPRE CHE SI TRATTI DI ATTI ESECUTIVI DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO O DI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI E PRIVI DI DISCREZIONALITA'.

06. SONO CONSIDERATI PRIVI DI DISCREZIONALITA' ANCHE GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE ASSUNTI SU PARERE VINCOLANTE DI COLLEGI INTERNI E GLI ATTI CONTENENTI SOLTANTO DISCREZIONALITA' TECNICA.

07. IL SEGRETARIO PUO' DESIGNARE I RESPONSABILI DEI SERVIZI A PROVVEDERE ALLA FIRMA DEGLI ATTI DI RISPETTIVA COMPETENZA AVENTI LE CARATTERISTICHE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 82

VICESEGRETARIO VICARIO

01. IL COMUNE HA UN VICESEGRETARIO CHE SVOLGE, IN MODO IMMEDIATO, LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO IN CASO DI SUA VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO; NORMALMENTE COADIUVA IL SEGRETARIO STESSO NELL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. IL VICESEGRETARIO, IN OGNI CASO, PRENDE PARTE, QUALE COLLABORATORE DEL SEGRETARIO, ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA SENZA CAPACITA' DI INTERVENTO SE NON IN POSIZIONE VICARIE.

ART. 83

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL` ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE DETTA NORME PER DISCIPLINARE FRA L`ALTRO:

- L`ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI IN MODO QUANTO POSSIBILE OMOGENEO E, OVE LE DIMENSIONI LO CONSENTANO, COMPLEMENTARI AL FINE DI CONSEGUIRE ECONOMIA E VELOCITA' OPERATIVA;

- LA COSTRUZIONE DI SERVIZI INTEGRATI CON PRESENZA ISTITUZIONALI ED ORGANICA DEL SUPPORTO CONTABILE E GIURIDICO IN DIMENSIONE ADEGUATA NEI SETTORI IN CUI CIO' SIA RITENUTO NECESSARIO.

- L`OBBLIGO PER I SERVIZI PRODUTTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE DI COMPILARE A FINE ESERCIZIO IL RENDICONTO ECONOMICO DELL` ATTIVITA' SPECIFICA, SECONDO LE DIRETTIVE METODOLOGICHE FORNITE DALLA RAGIONERIA;

- L`OPPORTUNITA' CHE AD OGNI PROGRAMMA, PROGETTO O INTERVENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI PROCEDA, CONTESTUALMENTE ALLA DELIBERAZIONE, O ALL`APPROVAZIONE DEL BILANCIO, ALL`INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE A CUI SIA ATTRIBUITA LA COMPETENZA GENERALE E UNITARIA DELLA CONDUZIONE DEL PERSONALE E DEI MEZZI E DELLE RISORSE ATTRIBUTI AI SINGOLI PROGRAMMI, PROGETTI E INTERVENTI;

- L`OBBLIGO PER IL RESPONSABILE DEI PROGRAMMI, DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI, DI RIFERIRE ENTRO IL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, PER ISCRITTO, AL CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE IL SEGRETARIO, SULLO STATO

ATTUATIVO DEGLI STESSI FORMULANDO, SE DEL CASO, PROPOSTE E SUGGERIMENTI;

- LA PRECISAZIONE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE, RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

- IL RINVIO SOLTANTO SOLTANTO ALLE NORME DI LEGGE PER QUANTO RIGUARDA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO, ALLE CAUSE DI CESSAZIONE DELLO STESSO E ALLE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI;

- IL DIVIETO PER TUTTI I DIPENDENTI DI ESERCITARE L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED ALTRE ATTIVITA' TERZIARIE, NE' ALCUNA PROFESSIONE O ASSUMERE IMPIEGHI ALLE DIPENDENZE DI TERZI O ACCETTARE CARICHE IN SOCIETA' ED ENTI AD ECCEZIONE DI QUELLO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI ENTI PUBBLICI O SOCIETA', ALLE QUALI IL COMUNE PARTECIPI O CONTRIBUISCA, SEMPRE CHE NE ABBA L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA;

- L'INDIVIDUAZIONE DELLA PIU' APPROPRIATA DOTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PRIVILEGIANDO IN VIA DI TENDENZA, L'ALLARGAMENTO DELL'AREA DELLA PROFESSIONALITA' A COMPETENZA SPECIFICA E LA DIMINUZIONE DI QUELLA DEL PERSONALE D'ORDINE E DI ATTESA;

- IL CONFERIMENTO ALLA PIANTA ORGANICA DI UNA CERTA ELASTICITA', MANTENENDO LA SUA FISSITA' SOLTANTO PER QUALIFICHE DI UN CERTO LIVELLO. PER LA RESTANTE PARTE LA PIANTA ORGANICA DEVE ESSER CONSIDERATA NON RIGIDA, NEL SENSO CHE, NELL'AMBITO DEL SETTORE (O SERVIZIO O UNITA' OPERATIVA COMPLESSA), LA GIUNTA MUNICIPALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, FORMULATA DOPO AVER ACQUISITO IL PARERE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, PUO' PROCEDERE A MODIFICHE, CONSISTENTI IN SPOSTAMENTI, AGGREGAZIONI, DISAGGREGAZIONI DEI POSTI DI QUALIFICA NON SUPERIORE ALLA SESTA RISPETTO ALL'ORGANIGRAMMA ESISTENTE, A SECONDA DELLE NUOVE NECESSITA' PURCHE' SENZA AUMENTO DELL'ONERE COMPLESSIVO. TALI OPERAZIONI NON REALIZZANO VARIAZIONI DELLA PIANTA ORGANICA CONSIDERATE ATTI FONDAMENTALI DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE FONDAMENTALE;

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDE ALL'UTILIZZO AL MEGLIO DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO, DISTRIBUISCE GLI AFFARI, OPERA I TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN POSTI DI PARI QUALIFICA FUNZIONALE O IN CASO DI PARTICOLARI E TEMPORANEE ESIGENZE DEL SERVIZIO E NEI LIMITI E ALLE CONDIZIONI PREVISTE, IN POSTI IMMEDIATAMENTE INFERIORI O IMMEDIATAMENTE SUPERIORI ALLA QUALIFICA POSSEDUTA. IL SEGRETARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 100 , 101 , 102 E 103 DELLO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO,

APPROVATO CON D.P.R. 10.01.1957 N. 03 HA L'OBBLIGO DELL'INIZIATIVA DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E PROVVEDE ALL'APPLICAZIONE DELLA CENSURA; CONTRO IL PROVVEDIMENTO CON CUI VIENE INFLITTA LA CENSURA E' AMMESSO RICORSO GERARCHICO AL SINDACO;

- LE MODALITA' PER LA DESIGNAZIONE ALL'INIZIO DI OGNI ANNO, DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE DI RUOLO DELL'ENTE, DI UN DIPENDENTE DI RUOLO PER QUALIFICA QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

NON SONO DESIGNABILI I DIPENDENTI CHE NON ABBIANO UNA ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA SUPERIORE AI DUE ANNI AL MOMENTO DELL'INDIZIONE DELLA DESIGNAZIONE;

- LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO COSTITUITE DA ESPERTI DI DOCUMENTATA FORMAZIONE E, SE DIPENDENTI PUBBLICI, DI QUALIFICA UGUALE O SUPERIORE A QUELLA DEL POSTO IN CONCORSO. UN MEMBRO E' DI DESIGNAZIONE SINDACALE;

- L'AFFIDAMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO AL SEGRETARIO COMUNALE;

- L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLA PROCEDURA DI CONCORSO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO (O SERVIZIO, ETC.) PERSONALE O AD ALTRO IMPIEGATO DESIGNATO DAL SEGRETARIO COMUNALE E COMPONENTE DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO IN QUALITA' DI SEGRETARIO;

- LA PREVISIONE DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONE A TERMINE, SOLTANTO PER MATERIE RISPETTO ALLE QUALI IL COMUNE NON DISPONGA DI STRUTTURE COMPETENTI CON LO STESSO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

ART. 84

FORMA TRANSITORIA

01. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO PRECEDENTE DEVE ESSERE EMANATO ENTRO QUATTRO MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUESTO STATUTO.

02. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE SONO DA INTENDERE ATTRIBUITE ED OPERANTI LE FUNZIONI DI CUI AI NN. 01 03 , 14 E 15 DELL'

ARTT. 83 .

TITOLO 07

FINANZA COMUNALE

ART. 85

GESTIONE DEI BENI COMUNALI

01. LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI DEVE ESSERE INFORMATA A CRITERI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE SULLA BASE DI REALISTICHE VALUTAZIONI ECONOMICHE FRA ONERI ED UTILITA' PUBBLICA DEL SINGOLO BENE.

02. PERTANTO SI ASSUMONO, QUALI CRITERI DI GESTIONE, QUELLI DI SEGUITO INDICATI:

- L'ESECUZIONE DELLA REGOLARE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E' COMPITO NON ELUDIBILE DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE NELL'AMBITO DEGLI SPECIFICI STANZIAMENTI DI BILANCIO;

- L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CON ESCLUSIONE DI QUELLA DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI, DEVE ESSERE PIANIFICATA NEL BILANCIO PLURIENNALE ED OGGETTO DI SPECIFICO CAPITOLO DELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA E PREVISIONALE NONCHE', IN SEDE CONSULTIVA, DELLA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI E DI QUELLA DELLA GIUNTA SUL RENDICONTO ANNUALE;

- E' FATTO DIVIETO DI OPERARE STORNI PASSIVI DAGLI STANZIAMENTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA;

- E' ALTRESI' VIETATO IMPUTARE NEGLI STANZIAMENTI PREDETTI SPESE DIVERSE ANCORCHE' AFFINI;
- I BENI IL CUI STATO ATTUALE DI MANUTENZIONE SIA TALE DA RICHIEDERE ATTIVITA' STRAORDINARIA TROPPO ONEROSA RISPETTO ALL'USO ED ALL'ENTITA' RICAVABILE, SONO DA ALIENARE. IL RICAVATO E' DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DOPO AVER SODDISFATTO EVENTUALI ESIGENZE DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO.

TITOLO 08

CONTABILITA' COMUNALE

CAPO 01

IMPIANTO FONDAMENTALE

ART. 86

ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE

01. L'ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE DERIVA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

ART. 87

IL BILANCIO PREVENTIVO

01. IL BILANCIO PREVENTIVO, DI COMPETENZA E DI CASSA, E' REDATTO PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI CON L'INDICAZIONE PER CIASCUNO DI ESSI DEL RESPONSABILE DELLA SUA ATTUAZIONE E DEI TEMPI MASSIMI DI ATTUAZIONE.

ART. 88

RILEVAZIONI CONTABILI

01. ENTRO IL MESE DI DICEMBRE LA GIUNTA MUNICIPALE APPROVA IL PIANO DEI CONTI O MODIFICA QUELLO GIA' ESISTENTE.

02. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI FATTI GESTIONALI AVVIENE MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA TENUTA IN PARTITA DOPPIA CHE RILEVI IN MODO CONCOMITANTE, ANCHE L'UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI NEL BILANCIO PREVENTIVO A CIASCUN PROGRAMMA, INTERVENTO O PROGETTO. IL REALIZZO DELLE ENTRATE PREVISTE NELLO STESSO DOCUMENTO E LE MODIFICAZIONI PATRIMONIALI INTERVENUTE.

03. L'APPLICAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E' PRECEDUTA DA UNA RILEVAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE. I BENI DEMANIALI STRUMENTALI E QUELLI INDISPONIBILI SONO RILEVATI AL VALORE D'USO ATTUALE; QUELLI DI NUOVA ACQUISIZIONE ENTRANO IN INVENTARIO PER IL VALORE DI COSTO. I BENI DEMANIALI NATURALI SONO SOLTANTO DESCRITTI.

ART. 89

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO DIMOSTRATI ATTRAVERSO IL CONTO CONSUNTIVO COSTITUITO DAL CONTO DEL BILANCIO, CHE EVIDENZIA I RISULTATI DELLA GESTIONE E DAL CONTO DEL PATRIMONIO DI CUI EVIDENZIA LA CONSISTENZA FINALE.

02. LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CONTIENE ANCHE

L'INDICAZIONE DEI COSTI UNITARI DEI SERVIZI PRODOTTI E L'INDICE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA RICAVATO MEDIANTE OPPORTUNE METODOLOGIE DI CONSULTAZIONE.

03. IL CONTO CONSUNTIVO E' APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL SEGRETARIO ED IL RAGIONIERE ACCOMPAGNANO LA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ALLA GIUNTA MUNICIPALE CON UNA RELAZIONE CONGIUNTA CONTENENTE VALUTAZIONI OPERATIVE SULLA GESTIONE, PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STESSA.

ART. 90

CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

01. IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE E' PREVISTO A PARTIRE DALL'INIZIO DEL SECONDO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI HA TROVATO PIENA APPLICAZIONE LA RILEVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

02. LE MODALITA' DEL REALIZZO DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE SONO FISSATE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', TENENDO PRESENTE CHE IL FINE DI TALE CONTROLLO, DA EFFETTUARSI PERIODICAMENTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, E' QUELLO DI RISCONTRARE LA PERSISTENZA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO E L'ATTUALITA' DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO NONCHE' EVIDENZIARE LO STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEI PROGRAMMI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL BILANCIO PREVENTIVO STESSO.

CAPO 02

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

ART. 91

CRITERI ED INDIRIZZI

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI ED ALLE NORME STATUARIE, TUTTI GLI ASPETTI DELLA CONTABILITA' COMUNALE, DEI RAPPORTI INTERNI FRA I CENTRI DI SPESA ED I CENTRI DI ENTRATA CON LA CONTABILITA' GENERALE E, IN PARTICOLARE:

- LA FORMAZIONE TEMPESTIVA DEI DOCUMENTI PREVISIONALI INTERNI;
- I TERMINI DA RISPETTARE NELLE SINGOLE FASI DI ISTRUTTORIA, PREPARAZIONE, PARTECIPAZIONE, PROPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEI PRESCRITTI DOCUMENTI DI CORREDO IN MODO DA CONSENTIRNE L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE DI LEGGE. NELL'AMBITO DEI SOGGETTI COINVOLTI E' DA INDICARE IL COLLEGIO DEI REVISORI CON FUNZIONI ADEGUATE;
- LA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA CON COSTANTE RIFERIMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO ED ALLE SUE VARIAZIONI.
- LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE QUALE DICHIARAZIONE DI INDISPONIBILITA' DI UNA PARTE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI NEL BILANCIO PREVENTIVO ED ELEMENTO COSTITUTIVO DEL PARERE CONTABILE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE COMPORTI IN VIA DIRETTA O INDIRETTA ASSUNZIONI DI ONERI FINANZIARI A CARICO DELL'ENTE ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI RELATIVAMENTE AGLI ONERI INDICATI

NEI PIANI FINANZIARI CONCERNENTI LE SPESE DI INVESTIMENTO;

- LA SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI EFFETTI DELL' ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL COMMA 05 DELL' ARTT. 55

DELLA LEGGE FONDAMENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

A) LA DEFINIZIONE DI TALE ATTESTAZIONE COME ELEMENTO ESSENZIALE DI VALIDITA' DI QUALSIASI ATTO DECISIONALE CHE AUTORIZZI

L' ASSUNZIONE PER L' ENTE DI OBBLIGAZIONE PASSIVE COLLEGATE

DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AD ONERI FINANZIARI, ANCHE EVENTUALI;

B) LA TRASFORMAZIONE DELL' IMPEGNO CONTABILE DI SPESA IN IMPEGNO DEFINITIVO PREVIA VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO;

C) LA VERIFICA CHE AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL' ATTESTAZIONE IL RITMO DEGLI ACCERTAMENTI SI MANTENGA ADEGUATO ALLE PREVISIONI

DELLE ENTRATE, SECONDO LA LORO NATURA, CON UNA OSCILLAZIONE MASSIMA DEL 10%, PURCHE', NON CONTINUATIVA;

D) L' OBBLIGO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, UNA VOLTA SUPERATO LO SCARTO DEL 10% DI CUI SOPRA O DIVENUTO LO STESSO

DEFINITIVO. ANCHE SE IN MISURA INFERIORE, DI PRODURRE RELAZIONE SCRITTA AL SINDACO;

E) L' OBBLIGO DELLA GIUNTA DI ESAMINARE TALE RELAZIONE NELLE SEDUTE SUCCESSIVE PROPONENDO D' URGENZA LA QUESTIONE AL CONSIGLIO

COMUNALE PER L' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER RISTABILIRE L' EQUILIBRIO TURBATO;

F) L' OBBLIGO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI LIMITARE, NEL FRATTEMPO, E SINO ALL' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

ASSUNTI, IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI COPERTURA IN MODO CHE IL TOTALE ANNUO DELLA SPESA IMPEGNATA CONTABILMENTE, COMPRESIVA

ANCHE DEGLI ONERI DI CARATTERE CONTINUATIVO E RICORRENTE, VALUTABILI NELL' IMPORTO EFFETTIVAMENTE RICADENTE NELL' INTERO ESERCIZIO,

NON GIUNGA AD ACCEDERE QUELLA COMPLESSIVA CORRENTE PREVISTA IN BILANCIO DIMINUITA DEL VALORE DELLA QUOTA PARTE DI ENTRATE

STIMATE NON REALIZZABILI;

G) L' OBBLIGO DI PROVVEDERE IN OGNI CASO ALLA VERIFICA DELL' EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE DI OGNI

ANNO, ASSUMENDO - SE DEL CASO - I PROVVEDIMENTI NECESSARI A

RIPRISTINARE IL PAREGGIO SECONDO LE PRESCRIZIONI DATE NELL' ARTT. 01 BIS DEL DECRETO LEGGE 01 LUGLIO 1986 N. 311 CONVERTITO, CON

MODIFICAZIONI, IN LEGGE 09 AGOSTO 1986 N. 488 ;

- LA FINALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA ALLA RILEVAZIONE DELLA GESTIONE NELLE SUE COMPONENTI DI OBBLIGAZIONI ATTIVE O

PASSIVE GIURIDICAMENTE ASSUNTE, DEI FLUSSI FINANZIARI, DI CONSISTENZA E MUTAZIONI PATRIMONIALI, DI INDIVIDUAZIONE DELLE PARTITE

RETTIFICATIVE ANNUALI.

- L' UTILIZZAZIONE DEL METODO DELLA PARTITA DOPPIA SIA PER LA CONTABILITA' DELLE POSTE DI BILANCIO CHE PER LA RILEVAZIONE

ECONOMICA DELLA GESTIONE;

- LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO IN CORRISPONDENZA, SULLA BASE DI PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI;

- I TEMPI DI PREPARAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;

- SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE CONTABILI DI ESAZIONE E DI PAGAMENTO PREVEDENDO SOLTANTO PER I MANDATI FIRMA TRIPLA DEL

RESPONSABILE DEL SERVIZI, DI RAGIONERIA, DEL SEGRETARIO E DEL SINDACO;
 - LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'ISTITUTO CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA;
 - L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA SEGUIRE CIRCA LE PRIORITA' DI PAGAMENTO NEL CASO DI DIFFICOLTA' DI LIQUIDITA';
 - LE NORME A DISCIPLINA DEL SERVIZIO ECONOMATO CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE E TASSATIVE FINALITA' E DEL MASSIMO CONSENTITO DI GIACENZA IN RELAZIONE ALLA CAUZIONE PRESTATATA;
 - LE NORME PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI ANNUALI DEL CASSIERE DELL'ECONOMATO E DI QUANTI ALTRI ABBIANO MANEGGIO DI DENARO DELL'ENTE O SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI IVI COMPRESI I RESPONSABILI DEL MAGAZZINO;
 - LE NORME PER DISCIPLINARE I RAPPORTI DEL REVISORE CON IL SINDACO, GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DI SERVIZIO, AL FINE DI ESALTARE IL RUOLO DI CIASCUNO NELLA NECESSARIA DISTINZIONE;
 - LE NORME PER LA REVOCA DEL REVISORE PER INADEMPIENZA;
 - LE NORME PER DISCIPLINARE LE FORME ED I MODI NEI QUALI SI ESPRIME LA FUNZIONE COLLABORATIVA DEL REVISORE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;
 - IL TERMINE FINALE DEL PERIODO TRIENNALE DI DURATA DEL REVISORE DEI CONTI, CHE IN VIA ORDINARIA COINCIDE CON IL TERMINE DELL'ULTIMO ESERCIZIO DEL TRIENNIO, RESTANDO OBBLIGATO ALLA RELAZIONE FINALE ENTRO I TERMINI PREVISTI PER LA SUA PRODUZIONE;
 - IL TERMINE PER IL RINNOVO DEL REVISORE CHE DEVE AVER LUOGO ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE ANTECEDENTE AL TRIENNIO SOLARE DI DURATA.
 - LE NORME CHE DISCIPLINANO LE MODALITA' DI REFERTO DEL REVISORE DEI CONTI IN CASO RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE;
 - L'OBBLIGO DELLA PRESENZA DEL REVISORE QUANDO GLI ORGANI DI GOVERNO DISCUOTONO IL BILANCIO, L'ASSESTAMENTO DELLO STESSO, I RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI, IL CONSUNTIVO.

CAPO 03

LA RISCOSSIONE DEI FONDI

ART. 92

SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA IL SERVIZIO DI TESORERIA INTESO ALLA:

- RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI VERSATE DAI DEBITORI E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
- PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE CON APPOSITI MANDATI NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DEL BILANCIO E DELLE DISPONIBILITA' DI CASSA;
- VERSAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI COPERTI DA DELEGAZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL O.L. 10 NOVEMBRE 1978 N. 702 CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 N. 03 NELL'OSSERVANZA DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA ISTITUITO CON LEGGE 20 OTTOBRE 1984 N. 720 .

02. AL RAPPORTO DI TESORERIA SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DAL 166 AL 174 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 12 FEBBRAIO 1911 N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI COMPRESSE

QUELLE APPORTATE DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 1988 N. 43 CHE HA ISTITUITO IL SERVIZIO CENTRALE DI RISCOSSIONE NONCHE' QUELLE DELLA SPECIFICA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO.

CAPO 04

GLI AGENTI CONTABILI

ART. 93

I CONTI DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE ED IL TESORIERE

01. PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE:

- DECIDE SUL CONTO, PRESENTATO AI SENSI DELL' ARTT. 39 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1988 N. 43 , DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CONCERNENTI I TRIBUTI, LE TASSE E LE ALTRE ENTRATE COMUNALI GESTITE AI SENSI DEL PREDETTO DECRETO;

- APPROVA IL CONTO DEL TESORIERE CHE DEVE ESSERE PRESENTATO NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO O ALLA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE, SE AVVIENE PRIMA.

03. I PREDETTI CONTO CON LA DICHIARAZIONE DEL RAGIONIERE DI AVERE ESEGUITO IL RISCONTRO DELLE PARTITE, E LA DELIBERA DI APPROVAZIONE CONTENENTE LE EVENTUALI OSSERVAZIONI O PROPOSTE DI NON DISCARICO, VENGONO TRASMESSE ALLA CORTE DEI CONTI NEL MESE SUCCESSIVO, AI SENSI DELL' ARTT. 74 DEL R.D. 18.11.1923 N. 2440 , CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.

ART. 94

I CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

01. PER EFFETTO DI QUANTO PREVISTO ALL' ARTT. 58 , COMMA 02 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, L'ECONOMO ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO, I RESPONSABILI DEI MAGAZZINI COMUNALI E COMUNQUE TUTTI COLORO CHE SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO DI FATTO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI AI PREDETTI, DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE ENTRO TRE MESI DAL TERMINE DELL'ESERCIZIO O DALLA CESSAZIONE DEL LORO INCARICO, SE AVVIENE PRIMA.

02. I CONTI PREDETTI SONO ESAMINATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DI INIZIARE LA DISCUSSIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E SONO RIMESSI ALLA CORTE DEI CONTI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELLO ART. PRECEDENTE.

TITOLO 09

ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 95

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

01. I RAPPORTI GIURIDICI-PATRIMONIALI, ANCHE SE DERIVANTI DA CONCESSIONE, SONO DISCIPLINATI DA CONTRATTI SCRITTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PREVIA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE DI CUI ALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

02. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DETERMINA, FRA L'ALTRO:

- LE TIPOLOGIE DEI RAPPORTI PER I QUALI E' CONSENTITO PROCEDERE CON CONTRATTO SCRITTO NON IN FORMA PUBBLICA;
- IL LIMITE DI VALORE ENTRO IL QUALE IL RAPPORTO CONTRATTUALE PUO' ESSERE CONCLUSO MEDIANTE CORRISPONDENZA;
- LA PRESCRIZIONE CHE LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI AVENTI UNA CONSISTENTE IDENTITA' ECONOMICO PATRIMONIALE DEBONO ESSERE SEMPRE PRECEDUTE DA ASTA PUBBLICA;
- LA INDICAZIONE DEI CASI NEI QUALI, IN APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, SIA POSSIBILE PROCEDERE ALLA RICERCA DEL CONTRAENTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA COMUNQUE DA RICHIESTA DI UN CERTO NUMERO DI OFFERTE;
- LA PRECISAZIONE CHE NEL CASO DI ESPERIMENTI DI GARA, L'AGGIUDICAZIONE NON COSTITUISCE CONTRATTO;
- LA COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE AD ASSUMERE LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE PREVISTA DALL'ARTT. 56 DELLA LEGGE PER GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE O DI COSTRUZIONE E GESTIONE CHE SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE O CHE, COMUNQUE, RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI O SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
- LA COMPETENZA DELLA GIUNTA DI APPROVARE L'ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE AGLI ESPERIMENTI DI LICITAZIONE PRIVATA;
- L'ASSEGNAZIONE AL SEGRETARIO DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA NONCHE' LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE DI APPALTO;
- L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' PER LA COSTITUZIONE, DELLA COMMISSIONE DI GARA CHE DEVE ESSERE COMPOSTA DA TRE DIPENDENTI;
- L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLA PROCEDURA DI APPALTO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTRATTI O DEL FUNZIONARIO DA LUI INDICATO, COMPONENTI DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE DI APPALTO;
- L'ATTRIBUZIONE DEL ROGITO DEI CONTRATTI DI CUI ALL'ARTT. 87 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON R.O. 03 MARZO 1934 N. 383 , AL SEGRETARIO COMUNALE O, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, ASSENZA O INABILITA', AL VICESEGRETARIO VICARIO.
- L'ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLA STIPULA DEI CONTRATTI DI MUTUO, DI ACQUISTO ED ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI AI SERVIZI COMUNALI E DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GARANZIA;
- L'IMPUTAZIONE DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI STIPULATI AD UNO SPECIFICO UFFICIO NELLA PERSONA DEL SUO RESPONSABILE, INDIVIDUATO SECONDO IL CRITERIO DELLA COMPETENZA IN ORDINE ALLA MATERIA OGGETTO PREVALENTE DEL CONTRATTO;
- L'OBBLIGO DELL'UFFICIO GESTORE DEL CONTRATTO DI VIGILARE SULLE VICENDE TEMPORALI DELLO STESSO;
- LA PRECISAZIONE CHE LA GESTIONE DEL CONTRATTO COMPORTA LA VIGILANZA SUL REGOLARE ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PRIVATO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E L'OBBLIGO PER IL RESPONSABILE DI ATTIVARE DIRETTAMENTE LE CLAUSOLE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CONTRATTO STESSO QUALORA SE NE REALIZZINO I PRESUPPOSTI;

- LA PRESCRIZIONE DELLA TENUTA OBBLIGATORIA, ANCHE A MEZZO DI SISTEMI INFORMATICI, DEL REGISTRO DEI CONTRATTI IN ESSERE, FORMULATO IN MODO CHE SIANO AGEVOLMENTE INDIVIDUABILI LE SCADENZE DELLE OBBLIGAZIONI I ATTIVE E PASSIVE DELL'ENTE;
- I COLLEGAMENTI TEMPESTIVI FRA L'UFFICIO GESTORE DEL CONTRATTO E L'UFFICIO DI RAGIONERIA IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLO STESSO;
- LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA;
- LE NORME PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI FIDUCIA;
- L'OSSERVANZA SCRUPOLOSA DELLE NORME ANTIMAFIA;
- IL DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI;
- IL DIVIETO DI PREVEDERE NEI CONTRATTI LA TACITA RINNOVAZIONE DOVENDO OGNI CONVENZIONE AVERE TERMINE CERTI ED INCONDIZIONATO DI SCADENZA.
- L'OBBLIGO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE DI RIFERIRE AL CONSIGLIO PER ISCRITTO OGNI QUALVOLTA IL TOTALE DELLA SPESA FINALE DI REALIZZO DI UN'OPERA PUBBLICA O L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI RISULTI SUPERIORE AL 15% DI QUELLA INIZIALMENTE PREVISTA, NON COMPUTANDOSI GLI AUMENTI CONSEGUENTI ALLE ORDINARIE REVISIONI DEI PREZZI QUANDO AMMESSA PER LEGGE.

ART. 96

NORMA TRANSITORIA

01. NEL CASO IN CUI IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NON SIA IN VIGORE ALLA SCADENZA DEL NOVANTESIMO GIORNO DA QUELLO DI ADOZIONE DI QUESTO STATUTO, LE ATTRIBUZIONI DI CUI AI NN. DAL 06 AL 12 E DAL 20 AL 23 DEL PRECEDENTE ARTICOLO DIVENGONO DIRETTAMENTE OPERATIVE. IN TAL CASO ALLA DESIGNAZIONE DEL TERZO MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARA PROVVEDE DI VOLTA IN VOLTA IL SEGRETARIO.

TITOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 97

MODIFICA DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE TESTO NON E' SUSCETTIBILE DI MODIFICAZIONI SE NON SONO TRASCORSI ALMENO UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE E, SUCCESSIVAMENTE, DALLA SUA ULTIMA MODIFICAZIONE.
02. NESSUNA MODIFICA STATUARIA PUO' ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.
03. HANNO INIZIATIVA DI PROPOSTA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE PER LE MODIFICHE STATUARIE TOTALI E PARZIALI, LA GIUNTA, QUALSIASI CONSIGLIERE.
04. L'APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICAZIONE AL TESTO DELLO STATUTO, CHE DEVE ESSERE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, COMPORTA LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO TESTO STATUTARIO AGGIORNATO, COSI' DA CONSENTIRE A QUALSIASI CITTADINO L'IMMEDIATA E FACILE PERCEZIONE DEL TESTO VIGENTE, ANCORCHE'

CORRELATO DA OPPORTUNE ANNOTAZIONI CON QUELLO ORIGINARIO.

ART. 98

PUBBLICITA' DELLO STATUTO

01. QUESTO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO, SECONDO LE MODALITA' CONTENUTE NEL COMMA 04 DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE, DEVE ESSERE DIVULGATO NELL' AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO NON ESCLUSO QUELLO DELLA ILLUSTRAZIONE ORALE POSTA IN ATTO, IN MODO DECENTRATO, IN APPOSITE ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE AD OPERA DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEL COMUNE.

02. AI CITTADINI CHE COMPLETINO IL CICLO DELL' ISTRUTTORIA OBBLIGATORIA E' CONSEGNATA GRATUITAMENTE COPIA DELLO STATUTO A MEZZO DELLE AUTORITA' SCOLASTICHE COLLABORANDO CON QUESTE PER OGNI UTILE E METODICA ILLUSTRAZIONE DELLO STATUTO STESSO NEL CORSO DEGLI STUDI ANCHE SUPERIORI.

ART. 99

REGOLAMENTI VIGENTI

01. LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI VIGENTI DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLE NORME STATUTARIE ENTRO UN ANNO DALLO LORO ENTRATA IN VIGORE, SALVO CHE LO STATUTO NON PREVEDA TERMINI PIU' BREVI.

02. I REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE SINO A SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER IL LORO ADEGUAMENTO A QUESTO STATUTO.

03. TRASCORSI TALI TERMINI SENZA CHE I REGOLAMENTI SIANO STATI ADEGUATI, CESSANO DI AVER VIGORE LE NORME DIVENUTE INCOMPATIBILI.

ART. 100

ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PURCHE' SIA STATO AFFISSO PER EGUALE PERIODO NELL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE.